

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

340° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	18
6 ^a - Finanze e tesoro	»	24
7 ^a - Istruzione	»	29
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	34
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	40
10 ^a - Industria	»	44
11 ^a - Lavoro	»	49
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	58

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	<i>Pag.</i>	61
-----------------------------	-------------	----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	65
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	70
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	72
Riforma fiscale	»	86

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1998

131ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C21ª, 0056ª)

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato, con lettera del 7 luglio 1998, ha deferito alla Giunta una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro della Marina Mercantile *pro tempore*, nonché dei signori Alessandro Signani, Giuseppe Pizzone ed Ezio Cartotto (Doc. IV-bis, n. 27).

Il Presidente comunica quindi che, con lettera del 7 luglio 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso copia degli atti del procedimento penale pendente nei confronti del senatore Maurizio Ronconi, inviati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia a seguito della richiesta formulata dalla Giunta in data 2 giugno 1998.

Informa altresì che, in data 7 luglio 1998, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale l'avvocato Luca Dalle Mule ha comunicato che nei confronti del senatore Donato Manfroi sono attualmente pendenti presso il Tribunale di Belluno due procedimenti penali per fatti che, ad avviso del suddetto senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta avanzata dal senatore Francesco Cossiga in relazione all'invito a comparire per testimoniare rivoltagli dalla Corte d'Assise di Caltanissetta

(R135 000, C21ª, 0071ª)

Il PRESIDENTE ricorda che il 12 giugno scorso il Presidente del Senato ha trasmesso una missiva con la quale il senatore Francesco

Cossiga ha fatto presente di essere stato invitato a comparire dinanzi alla Corte d'Assise di Caltanissetta per testimoniare, nei procedimenti penali contro Antonio Riina e contro Salvatore Tomaselli per la strage di via D'Amelio, in ordine a fatti che – ad avviso dello stesso senatore Cossiga – debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, perchè oggetto di due interrogazioni parlamentari in materia di collaboratori di giustizia, da lui presentate nel corso della XII legislatura.

Dopo un intervento di ordine procedurale del senatore GASPERINI, la Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Francesco COSSIGA, il quale fa presente che, nella giornata di ieri, l'Autorità giudiziaria ha deliberato di non dover più assumere la sua testimonianza in relazione ai fatti oggetto delle due interrogazioni da lui presentate nella precedente legislatura. Gli rivolgono domande i senatori GASPERINI e CALLEGARO.

Congedato il senatore Cossiga, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori GASPERINI, RUSSO, CALLEGARO, MILIO, VALENTINO, PASTORE, BERTONI, FASSONE ed il PRESIDENTE.

La Giunta quindi prende atto, all'unanimità, che non vi è più luogo a deliberare ed incarica il Presidente di darne comunicazione al Presidente del Senato.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1998

283^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il sottosegretario all'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

(3090) Deputati GASPERONI ed altri. – *Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(134) MARINI. – *Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali*

(576) UCCHIELLI ed altri. – *Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali*

(866) DIANA Lino ed altri. – *Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno 1998.

Il presidente VILLONE ricorda che la Commissione aveva accantonato l'esame degli emendamenti riferiti al secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge n. 3090, assunto come testo base.

Il relatore BESOSTRI ricapitola le diverse soluzioni prospettate per la sospensione dei pubblici dipendenti in relazione alle sentenze eventualmente pateggiate. Suggerisce al riguardo di mantenere il testo approvato dalla Camera dei deputati distinguendo semmai gli effetti con riferimento ai fatti intervenuti nel passato e rendendo possibile una valutazione discrezionale dell'amministrazione in sede disciplinare.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritiene che l'indicazione fornita dal relatore sia in contrasto con lo spirito della disposizione approvata dalla Camera dei deputati. Esprime pertanto delle riserve al riguardo.

Aggiunge il relatore BESOSTRI che, al contrario, è il testo del disegno di legge n. 3090 a suscitare qualche dubbio di costituzionalità, se non opportunamente interpretato.

A giudizio del senatore PASTORE non sembra che vi sia incertezza circa l'equiparazione della sentenza patteggiata a quella di condanna. È tuttavia necessario fissare eventualmente un termine agli effetti della ineleggibilità e chiarire il trattamento da accordare ai fatti intervenuti in passato. Il relatore BESOSTRI fa presente che al momento gli effetti della ineleggibilità sono permanenti. Il sottosegretario VIGNERI nota che allo stato tutte le cause di ineleggibilità operano in modo permanente. Se il legislatore volesse affrontare questa problematica dovrebbe estendere di molto l'oggetto del disegno di legge. Anche il presidente VILLONE ritiene che, sotto certi profili, potrebbe apparire non ragionevole una ineleggibilità permanente. Secondo il senatore LUBRANO DI RICCO si tratta di una problematica complessa, la quale dovrebbe essere valutata nella sua organicità, dal momento che non è coerente con l'istituto la previsione di una ineleggibilità temporanea.

Il senatore MAGNALBÒ afferma che, malgrado l'esame approfondito compiuto alla Camera dei deputati, non sembra condivisibile fino in fondo l'equiparazione della sentenza patteggiata a quella di condanna. In ogni caso, aggiunge il PRESIDENTE, un possibile incentivo al patteggiamento da parte dei pubblici amministratori potrebbe non essere compreso dalla pubblica opinione. Osservazioni critiche svolge al riguardo anche il senatore PINGGERA.

Il sottosegretario VIGNERI raccomanda di non modificare il comma 2 dell'articolo unico, con il quale si dispone evidentemente per il futuro, lasciando all'interprete la determinazione degli effetti relativi a fatti accaduti in passato.

Il senatore BESOSTRI sostiene che potrebbe non apparire razionale un trattamento differenziato tra il funzionario comunale ed il sindaco che abbiano concorso nello stesso reato, quando il primo torna a esercitare le sue precedenti funzioni mentre il secondo rimane ineleggibile in via definitiva.

Secondo il presidente VILLONE una differenza tuttavia sussiste tra le due figure, dal momento che il sindaco esercita un mandato elettivo. Concorda il senatore PARDINI, ritenendo che la questione coinvolga anche aspetti di etica politica. La decisione di candidarsi corrisponde a una libera scelta, mentre sull'affidabilità del funzionario decide l'amministrazione stessa. Il PRESIDENTE osserva che non è opportuno incentivare il patteggiamento da parte di amministratori pubblici, i quali per

quanto possibile dovrebbero sottoporsi al giudizio ordinario. Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda che, in base alla disciplina vigente, l'ineleggibilità consegue anche a sentenza non definitiva. Si dice anch'egli convinto che esista una profonda differenza tra le situazioni indicate dal relatore.

Il senatore PASTORE ritiene che il primo interrogativo, al quale la Commissione deve dare risposta, concerne l'equiparazione tra la sentenza patteggiata e quella di condanna; in secondo luogo, occorre verificare se tale equiparazione debba valere per tutti i reati o soltanto per quelli tipici degli amministratori. Il senatore ANDREOLLI sostiene anch'egli che il pubblico amministratore deve essere indotto ad affrontare senz'altro l'ordinario giudizio di merito. Coerentemente allora, dichiara il senatore MAGNALBÒ, occorrerebbe escludere dal patteggiamento i pubblici amministratori.

Il relatore BESOSTRI propone che siano ritirati tutti gli emendamenti riferiti al secondo comma dell'articolo, mantenendo così il testo della Camera dei deputati. Egli ritira pertanto l'emendamento 1.1. Ribadisce che all'atto pratico sono state seguite differenti interpretazioni circa gli effetti delle sentenze patteggiate; egli si riserva comunque di svolgere un'ulteriore riflessione in vista dell'esame in Assemblea, considerando anche la possibile evoluzione della normativa in tema di riabilitazione.

Il sottosegretario VIGNERI ritira l'emendamento 1.14, che si riserva di riformulare in vista dell'esame in Assemblea.

Il senatore PASTORE propone, eventualmente, di circoscrivere ad alcuni reati soltanto l'equiparazione tra sentenza patteggiata e sentenza di condanna. Il presidente VILLONE manifesta interesse per questa soluzione.

Passando al comma 3, il relatore BESOSTRI nota che anche a questo proposito egli non escludeva la possibilità di stabilire un termine per gli effetti della decisione di condanna. Si esprime quindi in senso favorevole sugli emendamenti 1.15, 1.18 e 1.10, all'ultimo dei quali segnala una correzione di carattere materiale.

Gli emendamenti stessi sono quindi accolti dalla Commissione. Rimane ancora accantonato l'emendamento 1.7.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RELAZIONE ORALE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2425 E CONNESSI

Il senatore GUERZONI fa presente che l'esame del disegno di legge n. 2425, sul diritto di asilo, è stato incluso nel calendario dei lavori dell'Assemblea della successiva settimana. Propone pertanto che la

Commissione autorizzi il relatore a richiedere lo svolgimento di una relazione orale.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

284^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e per le finanze Castellani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3416) Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, recante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il contenuto del provvedimento d'urgenza, da ritenere senz'altro provvisto dei presupposti costituzionali e dei requisiti di legge; propone pertanto un parere favorevole.

Il senatore PINGGERA auspica un sistema di regolamentazione permanente delle possibilità di proroga, da affidare alla responsabilità del Ministro competente in base a indicazioni legislative.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Alla domanda del presidente VILLONE su eventuali richieste di intervento in discussione generale risponde il senatore ELIA, che si riserva di svolgere le proprie considerazioni in una seduta successiva.

Si conviene, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, per martedì 21 luglio, alle ore 13.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

(3107) Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana

(Esame e rinvio)

La relatrice BUCCIARELLI ricorda che il Consiglio regionale della Toscana ha deliberato a larghissima maggioranza il nuovo testo dello statuto alla fine del 1997: si tratta di una modificazione complessiva che comporta innovazioni anche rilevanti, la cui elaborazione è stata avviata fin dal 1988. Nel Titolo I è definito il ruolo della regione anche in rapporto all'Unione europea e sono affermati alcuni principi fondamentali, riconosciuti nei valori della democrazia, del pluralismo e della tolleranza e nel ripudio di ogni forma di discriminazione e di totalitarismo. È anche assunto il fine di valorizzare la differenza di genere in un contesto di pari opportunità. Nella parte relativa all'ordinamento istituzionale, si prevede l'aumento dei componenti l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, l'elevazione del *quorum* per l'elezione del presidente del consiglio stesso, una soglia minima più elevata per la formazione dei gruppi consiliari. Circa l'elezione del presidente della giunta regionale, essa viene collegata a una maggioranza elettorale consistente, poichè il documento politico-programmatico, contenente anche l'indicazione del candidato alla presidenza, deve essere presentato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione. Anche per la votazione sulla composizione della giunta viene richiesto il *quorum* della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione. Particolarmente innovativa appare l'introduzione della sfiducia costruttiva, prevista dall'articolo 40, mentre l'articolo 41 regola il caso della revoca di un singolo componente della giunta. Il ruolo del presidente della giunta risulta rafforzato, delineandosi una vera e propria *leadership*, con l'attribuzione di nuovi poteri e funzioni, come la proposta al consiglio dei nomi per la composizione della giunta, il conferimento di incarichi agli assessori, la proposta al consiglio per la sostituzione o la revoca di questi ultimi, nonchè il ricevimento delle loro dimissioni. La giunta non ha la configurazione di un mero organo esecutivo, ma concorre a definire l'indirizzo politico-amministrativo della regione.

Nel Titolo V si rinvencono alcuni elementi rinnovativi circa l'amministrazione regionale, con un nuovo assetto delle funzioni attinenti alle esigenze di carattere unitario e la chiara affermazione del principio di separazione tra gestione amministrativa e politica.

Nel rapporto con gli enti locali, il Titolo VI afferma il principio di autonomia e quelli di sussidiarietà e responsabilità; quanto alla delega di funzioni regionali, è prevista l'intesa con gli enti interessati, in luogo della semplice consultazione. Una novità senz'altro apprezzabile riguar-

da la partecipazione dei cittadini, con il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, conforme ai principi della legge n. 241 del 1990.

L'articolo 88 reca la disciplina della modifica e della abrogazione dello statuto: per tali atti si prevede la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione, in luogo della maggioranza assoluta, prevista dall'articolo 123, secondo comma della Costituzione. In merito si è già svolta una riflessione in sede parlamentare da parte della Commissione per le questioni regionali, che nel proprio parere ha ritenuto l'innovazione compatibile con la prescrizione costituzionale, assunta quale requisito minimo, e funzionale a garantire i diritti delle opposizioni dopo l'introduzione del nuovo sistema elettorale, di cui alla legge n. 43 del 1995. Anche sull'articolo 87 del nuovo statuto è stata compiuta una valutazione specifica da parte della commissione bicamerale: l'attribuzione alla Corte d'appello di Firenze del giudizio sulla ricevibilità o sull'ammissibilità delle proposte di *referendum* non è stata ritenuta contrastante con la riserva di legge statale in materia di giurisdizione.

La relatrice, quindi, si sofferma sulle questioni di ordine generale che riguardano la procedura di approvazione parlamentare degli statuti deliberati dalle regioni a statuto ordinario. Rammentata la disciplina della materia, osserva che la fase dell'approvazione parlamentare è considerata dalla dottrina costituzionale come un esempio paradigmatico di legge meramente formale: le Camere, pertanto, non potrebbero apportare modifiche al testo deliberato dal consiglio regionale, e ciò trova una corrispondenza testuale negli articoli 104 e 105 del regolamento della Camera dei deputati. Nello stesso senso dispone l'articolo 6 della legge n. 62 del 1953, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali, come modificato dalla legge n. 1084 del 1970: esso prevede che in caso di rifiuto dell'approvazione, il consiglio regionale, cui sono trasmessi i relativi resoconti parlamentari, delibera il nuovo statuto nei successivi 120 giorni. La relatrice ricorda il procedimento che nel 1971 precedette l'approvazione dei primi statuti regionali seguì solo in parte le modalità previste dalla citata legge n. 62: furono esperite, in quell'occasione, molteplici trattative informali tra la Commissione affari costituzionali del Senato e i consigli regionali, al fine di concordare modifiche ai testi presentati, che a volte vennero effettivamente realizzate, pur con qualche riserva sulla ritenuta interferenza nell'autonomia regionale. D'altra parte, quell'esperienza è senz'altro caratterizzata dal diverso clima politico-istituzionale, che non trova riscontro nella situazione attuale. A suo avviso, comunque, il controllo demandato dalla Costituzione al Parlamento ha senz'altro una natura sostanziale e non si limita a valutazioni di mera legittimità, ma può estendersi a profili di merito, senza che lo stesso Parlamento possa sostituirsi al consiglio regionale nel considerare l'interesse proprio della regione. Il controllo di merito, pertanto, va compiuto nei limiti indicati dalla legge n. 62 del 1953, riguardo all'assenza di contrasto con l'interesse nazionale, che secondo alcuni coincide con il rispetto del principio di unità affermato nell'articolo 5 della Costituzione, oppure riguardo all'armonia con la Costituzione e le leggi della Repubblica, prescritta dall'articolo 123, primo comma della

Costituzione. In ogni caso il controllo parlamentare non potrebbe configurarsi nei termini di una ingerenza nella potestà statutaria conferita dalla Costituzione alle regioni: ciò consiglia un esame puntuale del testo, nel pieno rispetto dell'autonomia statutaria.

La relatrice, infine, anticipando una valutazione complessivamente positiva sul testo del nuovo statuto, che considera compatibile con la Costituzione e coerente a un condivisibile indirizzo innovativo, propone di convocare in sede informale una rappresentanza del consiglio regionale, per acquisire ulteriori elementi di conoscenza.

Si apre la discussione generale.

Il presidente VILLONE osserva che il riferimento alla prima vicenda statutaria non può contenere molte indicazioni utili per la realtà attuale, perchè si trattò allora di una fase costituente, in una condizione politico-istituzionale assolutamente diversa da quella odierna. Senza la necessità di approfondire alcuni aspetti tecnici anche assai rilevanti, sarebbe intanto opportuno, a suo avviso, acquisire il giudizio politico dei vari Gruppi parlamentari valutando successivamente, se necessario, i limiti dell'esame da compiere. Ritiene pertanto utile l'audizione informale proposta dalla relatrice, da svolgere in un Ufficio di Presidenza esteso a chiunque voglia parteciparvi, possibilmente alle ore 11,30 di martedì 14 luglio.

Secondo il senatore BESOSTRI, l'audizione potrebbe essere una occasione propizia per segnalare eventuali perplessità e formulare richieste di chiarimento utili alla prosecuzione dell'esame.

Il senatore GASPERINI osserva che l'articolo 123 della Costituzione riconosce l'autonomia statutaria delle regioni, in una prescrizione di conformità alla stessa Costituzione e alle leggi della Repubblica: a suo avviso, vi sono tutti gli elementi per valutare, senza la necessità di alcun apporto ulteriore, la coerenza del testo in esame con le prescrizioni costituzionali e i principi fondamentali dell'ordinamento.

Il presidente VILLONE osserva che la formulazione del testo statutario potrebbe dar luogo a dubbi interpretativi.

Il senatore GASPERINI conferma la sua opinione e ritiene sufficiente la capacità esegetica della Commissione e del Parlamento.

Il senatore GUERZONI ritiene invece opportuna una fase di acquisizione conoscitiva, anche per chiarire alcuni aspetti del testo che a un primo esame sollevano perplessità, ad esempio quanto al rapporto tra giunta e consiglio, in cui appare accentuato un profilo di prevalenza di quest'ultimo anche nell'azione amministrativa, in difformità dai più maturi indirizzi di politica istituzionale. Aggiunge che in una fase di transizione come quella in corso, le modifiche organiche di statuti regionali potrebbero essere condizionati da valutazioni contingenti.

Il senatore ELIA ricorda alcuni limitati precedenti di deliberazione e approvazione di nuovi statuti regionali, il cui tratto comune, che è proprio anche di quello in esame, ha un significato anche politico nella dislocazione territoriale, limitata ad alcune regioni del centro-nord in cui evidentemente si è potuta esercitare una maggiore capacità di revisione generale dello statuto. A prescindere da tale considerazione, va in ogni caso rilevato l'apparente paradosso che ammette la modificazione diretta da parte del Parlamento per gli statuti delle regioni ad autonomia differenziata e l'impedimento a modifiche degli statuti delle regioni ad ordinamento comune. Il paradosso in realtà è solo apparente poichè negli statuti delle regioni ad autonomia differenziata si tratta di regolare la potestà legislativa primaria, mentre per gli altri statuti il contenuto è di natura tipicamente ordinamentale ed è riferito all'organizzazione propria dell'ente regione. Tuttavia l'evoluzione della forma di governo regionale, fondata necessariamente sul modello di tipo parlamentare secondo prescrizioni costituzionali, potrebbe esigere una tendenziale omogeneità, secondo quanto avviene in altri ordinamenti, anche federali, come quello tedesco. Considera utile, infine, l'audizione di una rappresentanza del consiglio regionale.

Il senatore PASTORE aderisce in linea di principio alla tesi esposta dal senatore Gasperini circa la limitazione dell'esame ai parametri di conformità costituzionale, senza possibilità di emendamento ma con la necessaria motivazione di un eventuale diniego di approvazione, anche per orientare la successiva rielaborazione. Nel verificare i profili di compatibilità tra nuovo statuto e Costituzione si deve tener conto, a suo avviso, anche dei principi generali dell'ordinamento non contenuti espressamente in Costituzione, al fine di prevenire antinomie e contraddizioni istituzionali. Ciò deriva in primo luogo dalla natura dell'atto in esame, che configura una revisione complessiva dello statuto e ripropone pertanto anche la valutazione di quelle disposizioni già previgenti. In merito alla ripartizione delle competenze tra giunta e consiglio, osserva che l'estensione delle funzioni assembleari è perseguita anche in ragione del diverso regime di sindacabilità degli atti.

Il senatore ANDREOLLI interviene su quest'ultimo aspetto, sollevando una questione di ordine generale inerente alla funzionalità istituzionale di una ripartizione di competenze che privilegia il ruolo dell'organo elettivo, laddove la crescente acquisizione di compiti amministrativi derivante dall'attuazione della legge n. 59 del 1997 determinerà probabilmente una certa congestione in quei consigli regionali che non abbiano il compito precipuo di produrre legislazione. Si può verificare, infatti, un vero e proprio ingorgo amministrativo, che contraddice lo scopo essenziale del processo di decentramento avviato con la citata legge n. 59.

Il senatore PASSIGLI giudica assai utile l'audizione proposta dalla relatrice e si pronuncia criticamente sulla possibile sovrapposizione e commistione di competenze tra giunta e consiglio, aggiungendo che al-

cuni aspetti del testo in esame esigono chiarimenti appropriati, ad esempio circa le competenze delle commissioni consiliari. Esprime riserve, infine, sull'attribuzione alla giunta, piuttosto che al consiglio, della potestà di promuovere i giudizi di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione.

Il senatore GASPERINI considera molto apprezzabile la discussione svolta finora ma conferma il suo orientamento circa i limiti dell'esame: si tratta, a suo avviso, di valutare la conformità alla Costituzione del testo del nuovo statuto, senza considerazioni ulteriori.

Il presidente VILLONE afferma che l'apparente paradosso delineato dal senatore Elia sul diverso grado di ingerenza da parte del Parlamento nell'elaborazione degli statuti delle regioni ad autonomia differenziata e di quelle ordinarie, si giustifica probabilmente in ragione della diversa natura degli atti, poichè si tratta in un caso di determinare la competenza legislativa primaria, nell'altro di approvare o meno l'ordinamento interno della regione. La differenza si evince anche dalla diversa formulazione normativa seguita dalla Costituzione nel prevedere che l'atto in questione è adottato con legge costituzionale per le regioni a statuto speciale, mentre lo statuto delle altre regioni è deliberato dal consiglio regionale e approvato con legge della Repubblica.

Nel confermare il suo giudizio sulla diversa epoca storica in cui sono stati approvati i primi statuti delle regioni a ordinamento comune, da valutare in riferimento alla complessiva esperienza regionalistica, invita a considerare i possibili effetti di una autolimitazione assoluta da parte del Parlamento nella elaborazione degli statuti e considera inopportuna l'affermazione di qualsiasi indirizzo che abbia la natura o l'apparenza di un precedente. Egli avverte come particolarmente nitida la sussistenza di un limite negativo che impedisce di valutare positivamente o negativamente un nuovo statuto in base a un giudizio di preferenza sulle scelte, anche di natura istituzionale, che vi sono contenute. Ad esempio, egli personalmente non riconosce l'utilità del consiglio regionale delle autonomie, di cui all'articolo 66 del testo in esame, e considera possibile che la configurazione dei rapporti tra giunta e consiglio dia luogo a un modello inefficiente di governo regionale: tuttavia ritiene che tali scelte debbano essere rimesse all'autonoma determinazione e alla responsabilità della regione.

Il senatore FISICHELLA obietta che in tal modo si potrebbero ammettere deroghe all'esigenza di assicurare l'armonia con i principi fondamentali di funzionalità istituzionale.

Il presidente VILLONE precisa che ogni valutazione incontra senz'altro il limite della coerenza con l'assetto costituzionale e con le leggi della Repubblica di natura ordinamentale: in tale limite, si deve consentire che le regioni possano compiere scelte in piena autonomia, pur ritenendole erranee.

Il senatore GASPERINI obietta a sua volta che la Costituzione afferma anche un principio generale di efficienza delle amministrazioni pubbliche.

Secondo il presidente VILLONE anche tale principio va tenuto presente ma senza orientare la valutazione secondo le proprie preferenze in materia istituzionale, quando gli istituti in esame risultano complessivamente compatibili con l'ordine costituzionale. Si tratta, pertanto, di una valutazione non semplice, poichè non si richiede al Parlamento di condividere il contenuto del testo normativo, ma di valutare quest'ultimo in ragione di un principio di compatibilità costituzionale, secondo criteri di prudenza e con modalità pragmatiche.

Si conviene, quindi, di svolgere l'audizione di una rappresentanza del consiglio regionale della Toscana, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, da convocare per le ore 11,30 di martedì 14 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri
(Discussione e rinvio)

Introduce la discussione il presidente VILLONE, il quale illustra il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati. All'articolo 1 si stabilisce che la sentenza penale di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione svolge effetti di giudicato per quanto riguarda l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e della responsabilità del condannato. All'articolo 2 si dispone che il rinvio a giudizio nei confronti di un dipendente pubblico determina il trasferimento ad ufficio diverso con attribuzione di funzioni analoghe a quelle svolte in precedenza. All'articolo 3 è prevista la sospensione del dipendente pubblico nel caso di condanna in primo grado. Con la condanna definitiva invece il rapporto di impiego è risolto. All'articolo 4 è disciplinata la responsabilità per danno erariale del condannato. All'articolo 5 si stabilisce la prevalenza delle norme legislative sulle disposizioni di natura contrattuale. All'articolo 6 si prevede che la nuova disciplina si applica ai procedimenti penali, disciplinari e amministrativi pendenti. Complessivamente il disegno di legge merita una valutazione positiva. Il relatore ritiene che sia da condividere la distinzione di effetti tra la sentenza irrevocabile e il patteggiamento, stabilita al comma 2 dell'articolo 3. Occorre invece verificare l'assimilazione tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici non economici o a prevalente partecipa-

zione statale. Da approfondire è inoltre anche l'automatismo del trasferimento del dipendente pubblico a seguito di rinvio a giudizio per delitti contro la pubblica amministrazione, essendo in alcune ipotesi difficile dare corso a tali misure, concepite forse in relazione ad un'amministrazione di tipo ministeriale. Difficoltà si prospettano infatti, ad esempio, nell'ambito della docenza universitaria. Con riferimento all'articolo 3 sembrano sufficientemente salvaguardate le esigenze di gradualità e di articolazione fatte valere anche recentemente dalla giurisprudenza della Corte costituzionale mentre qualche riserva può essere richiamata in relazione all'articolo 323 del codice penale, che rimane una fattispecie tuttora indeterminata. In merito all'articolo 6, si comprende l'esigenza politica di dare immediata attuazione alla nuova disciplina, la quale però innova anche sotto il profilo sanzionatorio, determinando un significativo aggravamento dello stato giuridico del dipendente, per quanto non si verta in materia penale. È forse opportuno introdurre al riguardo distinzioni e temperamenti per superare allarmi talvolta giustificati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3090**Art. 1.**

Sopprimere il comma 2.

1.1

IL RELATORE

1.13 (Identico all'em. 1.1)

LISI, VALENTINO, BEVILACQUA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono sospesi di diritto dai pubblici uffici i soggetti condannati per reati contro la pubblica amministrazione per un periodo pari alla pena irrogata, ancorchè ne sia stata disposta la sospensione condizionale. Unicamente ai fini di cui al precedente periodo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».

1.200

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dal presente articolo,» con le seguenti: «Per gli effetti della presente legge».

1.14

IL GOVERNO

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «articoli», inserire la seguente cifra: «314».

1.16

IL GOVERNO

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, dopo l'elezione o la nomina;».

1.15

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) coloro che sono stati condannati con sentenza di primo grado, confermata in appello, alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti indicati al comma 1, lettera c);».

1.18

IL GOVERNO

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.7

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646».

1.10

LUBRANO DI RICCO

All'emendamento 1.2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel periodo di sospensione non sono computati i soggetti sospesi nè al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata».

1.2/1

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione opera di diritto per un periodo di sei mesi; decorso detto termine senza che sia intervenuta condanna definitiva la sospensione può essere disposta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di sei mesi, sentito l'interessato ed acquisito il parere dell'organo cui l'interessato appartiene, dal Prefetto o dal Commissario di Governo, ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

1.2

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1998

314ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il presidente SENESE fa presente alla Commissione che, a seguito di accordi intervenuti fra il Governo e gli stessi presentatori, le interrogazioni 3-01716 del senatore Pera e 3-01368 del senatore Bucciero, saranno svolte in una successiva seduta.

Interviene il sottosegretario Ayala che, rispondendo all'interrogazione 3-01681 presentata dal senatore Follieri, sottolinea come essa prenda le mosse dalla protesta delle associazioni forensi di Foggia determinata da un ordine di servizio del dicembre 1997 con cui si effettuavano, nell'ambito del Tribunale di questa città, alcuni interventi riorganizzativi che interessavano soprattutto le due sezioni civili ordinarie e l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Un'ispezione ministeriale svoltasi nel luglio 1996 aveva infatti in precedenza segnalato che al settore civile, alle cui due sezioni erano addetti prima delle modifiche sette collaboratori di cancelleria - uno ogni due giudici - era stato destinato il personale più qualificato e che occorreva invece potenziare, specie sul piano qualitativo, il settore penale.

Con l'ordine di servizio contestato, che riconosceva l'esigenza di spostare una parte dei collaboratori al settore penale, a ciascuna sezione veniva destinato un collaboratore, un operatore e un dattilografo. Ciò determinava l'improvvisa mancanza di assistenza alle udienze istruttorie civili, che avevano fino ad allora usufruito di un'assistenza qualificata per ciascun magistrato.

Il Presidente del Tribunale, che aveva assunto servizio il 23 gennaio 1998, ha manifestato disponibilità al dialogo con l'avvocatura accogliendo in particolare talune richieste del settore civile. Le iniziative prese a modifica del contestato ordine di servizio del dicembre 1997 non sono state però ritenute sufficienti dall'avvocatura medesima, anche perchè essa riteneva di dover essere interpellata in merito alla assegnazione del personale ai vari servizi in base ad un'interpretazione dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, e l'agitazione è proseguita anche per ragioni legate a problematiche generali e non alla situazione specifica foggiana. L'astensione è tuttavia cessata il 23 marzo e l'attività giudiziaria è ripresa regolarmente.

Con nota del 20 maggio 1998 il nuovo presidente del tribunale di Foggia nel frattempo nominato, dottor Teodoro Rizzi, ha riferito di gravi carenze negli organici del tribunale ritenuti sottodimensionati rispetto ai carichi di lavoro, di uno stato di tensione tra personale amministrativo e magistratuale e dell'esigenza della disposta riorganizzazione interna dei servizi di cancelleria. Infine ha sollecitato un'ispezione straordinaria diretta a verificare la correttezza dell'operato della dirigenza impegnata nella predetta razionalizzazione dei servizi di cancelleria.

Al riguardo, la competente direzione ministeriale, acquisite le necessarie informazioni ed esaminata la documentazione inviata dalla Presidenza della Corte di Appello di Bari, non ha ravvisato nulla di anomalo nei provvedimenti di riorganizzazione dei servizi di cancelleria posti in essere dal Presidente del tribunale di Foggia, di concerto con la dirigenza amministrativa del medesimo ufficio, per adeguarsi alle indicazioni fornite dagli ispettori ministeriali a seguito dell'ispezione svoltasi nel luglio del 1996.

Pare poi del tutto condivisibile l'opinione del Presidente del tribunale facente funzioni secondo cui l'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 non prevede affatto un diritto a partecipare formalmente alla gestione dei servizi di cancelleria in capo al locale Foro le cui opinioni ed indicazioni risultano peraltro esaminate e ove possibile recepite.

Per quanto riguarda le carenze di organico nel personale degli assistenti segnalate da ultimo dal Presidente del tribunale, che costituiscono insieme alle assenze per malattia un ostacolo all'ulteriore potenziamento delle sezioni civili, va ricordato che l'organico del tribunale presenta scoperture nei profili della quarta e nona qualifica funzionale, nonché scoperture per singole unità nei profili di direttore di cancelleria, addetto alla registrazione dati e dattilografo.

Per gli assistenti si è provveduto al trasferimento di due unità, mentre per altre vacanze è stata avviata la procedura dei trasferimenti a domanda con telefax del 12 febbraio 1998. Per gli operatori amministrativi e dattilografi sono state avviate con atti di interpello del 10 marzo 1998 le procedure per i trasferimenti a domanda.

Nelle more potrà essere assunto personale straordinario trimestrale, come precisato e autorizzato con circolare ministeriale del 23 febbraio 1998 prot. 4/1 S-302 dell'ufficio II della direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, per i profili della quarta e quinta qualifica funzionale e quindi anche per il profilo di addetto alla registrazione dati.

Quanto al direttore di cancelleria trasferito d'ufficio per incompatibilità ambientale alla Procura circondariale di Bari, nell'ambito del ricorso al tribunale amministrativo regionale è stata accolta un'istanza difensiva diretta a sospendere il termine per la presa di possesso nella nuova sede.

Non si ravvisa invece la necessità di procedere all'ispezione richiesta dalla dirigenza del tribunale di Foggia sia pure per motivi opposti a quelli indicati dall'interrogante, in quanto da quanto esposto sopra risulta evidente che la linea organizzativa adottata da quella dirigenza è stata costantemente volta a regolarizzare una situazione di grave disfunzione pregressa che interessava prevalentemente, anche se non solo, il settore penale e a rendere più funzionali i servizi di cancelleria.

Il senatore FOLLIERI chiede al rappresentante del Governo se, a seguito della circolare ministeriale del 23 febbraio 1998, da lui citata nella risposta, si sia effettivamente proceduto all'assunzione del personale straordinario trimestrale per i profili della quarta e quinta qualifica funzionale.

Il sottosegretario AYALA chiarisce che, a termini della predetta circolare, il personale in questione potrà essere assunto e che dunque essa rappresenta una espressa autorizzazione in tal senso del Ministero di grazia e giustizia.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si procede nell'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12.

Il senatore VALENTINO rileva come la formulazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale adottata dal codice del 1988 rispondesse ad un'esigenza di rigorosa valutazione di talune prove e come l'applicazione pratica della norma ne abbia sovente alterato la portata e le finalità originarie. In particolare, il comma 3 dell'articolo 192 presuppone che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso siano corroborate da riscontri di carattere esterno. L'interpretazione della giurisprudenza ha,

tuttavia, sradicato il tenore letterale della disposizione, giungendo a riconoscere il valore di prova piena anche ad una pluralità di dichiarazioni convergenti non corroborate da riscontri esterni. Tutto ciò è avvenuto poi in un contesto in cui si è fatto largo uso delle dichiarazioni rese dai cosiddetti pentiti; mentre, infatti, in precedenza il giudice ricorreva ad una pluralità di strumenti investigativi, la prassi più recente ha visto prevalere il ricorso sempre più diffuso alla confessione ed alla delazione, i cui contenuti sono spesso orientati da contingenze particolari e strumentali.

A fronte di tale situazione, occorre fissare criteri rigorosi ed oggettivi di valutazione delle dichiarazioni, valorizzando al massimo gli elementi di riscontro esterno. Fa presente, a questo proposito, che nel corso di ben note vicende processuali le suggestive e convergenti dichiarazioni dei pentiti si sono spesso dissolte alla luce di una verifica attenta ed approfondita come, ad esempio, in un recente episodio che ha interessato un alto magistrato siciliano, in cui la Corte d'assise ha assolto l'imputato, rilevando le falsità contenute nelle dichiarazioni rese dai pentiti ed i contrasti tra le varie dichiarazioni dei diversi collaboratori.

In conclusione, auspica che si preveda in maniera espressa che le dichiarazioni in questione siano corroborate da dati certi ed ineludibili derivanti da fonti esterne alle stesse e che, in caso contrario, le dichiarazioni, anche se concordanti, non potranno costituire elementi di prova.

Interviene, quindi, il senatore PERA, il quale si chiede preliminarmente quali siano le ragioni storico-culturali dell'esistenza di una problematica correlata alle chiamate in correità. Osserva, infatti, come l'opinione pubblica tenda a ritenere sempre più diffusamente che dell'istituto in parola si faccia un uso talora discutibile, sia a causa del preventivo accordo che può instaurarsi tra i diversi dichiaranti, sia per la sussistenza di un interesse specifico dei pentiti ad avere accesso ai programmi di protezione, assecondando le ipotesi accusatorie delle procure. Per far fronte a questi problemi – che si ricollegano anche ad un generale indebolimento della cultura dell'investigazione – il disegno di legge che la Commissione sta esaminando prevede strumenti di risoluzione per via indiretta. Così, da un lato, si tende a vincolare i collaboratori di giustizia a rigorosi comportamenti processuali ed extraprocessuali, dall'altro, si fa in modo, ad esempio, di eliminare ogni commistione tra l'autorità competente a decidere in ordine all'ammissione ai programmi di protezione e gli organi giudiziari inquirenti.

A tale riguardo, va osservato, tuttavia, che a proposito di una delle misure più importanti contenute nel provvedimento – quella che prevede l'obbligatoria redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione – è stata prospettata dal senatore Russo la sussistenza di una possibile questione di illegittimità costituzionale, stante l'orientamento della Corte costituzionale, espresso nella sentenza n.420 del 1995, in base al quale l'obbligo della preventiva acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dal pentito rispetto alla concessione della protezione potrebbe interferire con la discrezionalità del pubblico ministero nella conduzione delle indagini e nell'esercizio dell'azione penale. Una possibile

censura di incostituzionalità farebbe correre il rischio di ridurre fortemente gli effetti di uno tra gli strumenti più importanti contenuti nel disegno di legge all'esame. Ciò impone, a maggior ragione, di chiedersi se tali strumenti siano sufficienti a risolvere le problematiche legate all'istituto della chiamata in correità o se piuttosto non sia necessario ricorrere alla modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale, proposta dagli emendamenti all'esame.

La questione principale su cui occorre fermare l'attenzione è, infatti, quella di stabilire in quale maniera valutare le dichiarazioni dei collaboranti e quale grado di attendibilità riconoscere ad esse. Sotto questo profilo, la disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 192 genera problemi logici di complessa risoluzione. In primo luogo, infatti, è lecito chiedersi se le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso debbano, alla luce della predetta norma, assumere come tali valore di «indizio» o di «elementi di prova». In particolare, esse non sembrano poter rivestire il valore di indizi perchè sono assistite da una presunzione negativa di affidabilità: infatti, il loro valore probatorio è legato alla circostanza che vi siano altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, laddove la struttura logica dell'indizio presuppone la certezza della premessa di fatto, dalla quale è possibile inferire, attraverso l'applicazione di una massima d'esperienza, la conoscenza di fatti ignoti. Peraltro, se a tali dichiarazioni il legislatore avesse voluto attribuire il valore di indizi, non sarebbe stata necessaria la previsione del comma 3, ricadendosi nella disciplina generale dei commi 1 e 2 dell'articolo 192.

Quanto al possibile valore di «elemento di prova», l'articolo 192, comma 3, da un lato sembra escludere tale efficacia, nella misura in cui prevede la non autosufficienza probatoria delle dichiarazioni; dall'altro, l'efficacia in questione è affermata ove le predette dichiarazioni siano corroborate da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

Ci si trova in sostanza di fronte ad uno strumento cognitivo sui *generis*, costituito da elementi di conoscenza la cui acquisizione impone al giudice un vincolo di carattere «metodologico», connesso alla necessità della verifica attraverso altri elementi di prova: si tratta, pertanto, di uno strumento probatorio che introduce una sorta di prova legale o «paralegale». Se, infatti, il vincolo imposto dalla norma in parola fosse generico – si limitasse, cioè, a raccomandare al giudice una generica prudenza nella valutazione delle dichiarazioni – la norma in questione rischierebbe di essere vuota di contenuto ed ultronea; se invece, come sembra potersi evincere dalla disposizione all'esame, il vincolo avesse un contenuto preciso – nel senso di imporre al giudice di derivare dalle dichiarazioni elementi di prova soltanto in concorso con altri elementi di prova – allora la norma si situa più precisamente nel campo delle prove legali.

La specificità del vincolo imposto al giudice richiede, inoltre, di accertare la natura ed i contenuti dei riscontri probatori a cui fa riferimento il comma 3 dell'articolo 192. A tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che i riscontri devono essere, in primo luogo, di carattere intrinseco, attenersi, cioè, alla credibilità del dichiarante, da cui peraltro non

discende necessariamente l'attendibilità di ciascuna delle singole dichiarazioni rese, ed alla coerenza interna delle dichiarazioni, anch'essa da sola non sufficiente a provare l'attendibilità della stessa. I riscontri devono essere, poi, di carattere estrinseco, cioè costituiti o da altre dichiarazioni di tenore convergente – che molto spesso sono state ritenute dalla Cassazione sufficienti a corroborare il valore probatorio della prima dichiarazione – ovvero da dati obiettivi diversi dalle dichiarazioni.

Il fine cui tendono gli emendamenti all'esame, modificativi del comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale, è di chiarire che i riscontri estrinseci atti a corroborare il valore probatorio delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nel suddetto comma 3 non possono avere essi stessi natura dichiarativa, ma debbono assumere caratteristiche extralinguistiche, cioè sostanziarsi in dati di fatto obiettivi. Tale era probabilmente l'intenzione originaria del legislatore del codice del 1988, in parte tradita dall'interpretazione che la giurisprudenza successiva ha dato della norma. Sotto questo profilo il significato degli emendamenti è correttivo dell'interpretazione giurisprudenziale, e mira a restituire alla norma la sua portata originaria. Da un punto di vista del ragionamento filosofico, essi trovano il proprio fondamento nella teoria della verità come corrispondenza, cioè come ricerca di elementi di conferma del linguaggio nei dati obiettivi esterni al linguaggio stesso, e non in una concezione della verità come mera coerenza interna alla dichiarazione.

Dal punto di vista politico, gli emendamenti all'esame costituiscono, infine, un completamento della riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale, attuata con la legge n.267 del 1997, mentre in nessun modo possono essere considerati un'attenuazione nella lotta ai grandi fenomeni di criminalità organizzata che, d'altra parte, non possono essere contrastati affievolendo le garanzie processuali poste a tutela dei diritti dei cittadini ed affidando all'autorità inquirente margini di discrezionalità incontrollabile.

Il presidente SENESE rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1998

161^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ANGIUS*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Marongiu.**La seduta inizia alle ore 8,55.**IN SEDE REFERENTE***(3288) Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore VENTUCCI, il quale giudica condivisibili gli obiettivi di semplificazione della riforma del sistema della riscossione contenuti nel disegno di legge delega, diversamente invece dagli strumenti indicati dal Governo che suscitano non poche perplessità. Gli obiettivi di semplificazione risultano ineludibili in una condizione di inefficienza della macchina burocratica a fronte di una insopportabile pressione fiscale che grava sui cittadini e sulle imprese. Passando ad esaminare i contenuti del provvedimento, l'oratore si sofferma sul principio contenuto nella lettera c) del comma 1, che prevede l'eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari: si tratta di una disposizione che suscita perplessità soprattutto per i negativi riflessi che potrebbe avere sulle casse degli enti comunali. Nel segno della semplificazione vanno invece le norme che consentono di snellire le procedure per quanto riguarda l'esecuzione del credito.

I dubbi della sua parte politica si appuntano invece sulle modalità di affidamento del servizio della riscossione coattiva da parte degli enti locali: l'utilizzo dello strumento delle procedure ad evidenza pubblica, da un lato potrebbe privilegiare il principio dell'economicità del servizio reso a scapito di quello del controllo della professionalità dell'affidata-

rio. Tale timore potrebbe accrescersi in considerazione del fatto che la professionalità maturata in questo settore dalle banche potrebbe andare perduta. Non vanno altresì sottaciuti i rischi che, divenendo meno redditizia la riscossione del coattivo, le imprese che opereranno in questo settore diano meno garanzie, rispetto al passato, del buon esito della riforma.

Il processo di ristrutturazione del settore implica, come è noto, problemi dal punto di vista occupazionale, che non possono essere sottaciuti.

Per ciò che concerne invece l'affidamento della riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti previdenziali vantati dall'INPS, non vi è dubbio che la disposizione contenuta nella legge delega va modificata, soprattutto in considerazione dei diversi interessi in gioco. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti sulle questioni illustrate.

Prende quindi la parola il senatore POLIDORO, il quale dichiara che la sua parte politica condivide l'indirizzo di razionalizzazione e semplificazione contenuto nel disegno di legge delega, pur nella consapevolezza della persistenza di alcuni punti meritevoli di ulteriori approfondimenti. Prima di tutto, la questione dell'affidamento della riscossione coattiva dei crediti previdenziali, che potrebbe ingenerare, come sottolineato nel corso delle audizioni, problemi di esuberi del personale e porre in difficoltà un sistema ormai consolidato. In merito a tale questione, va detto che il principio di unificazione dell'obbligazione previdenziale con quella tributaria è certamente apprezzabile, ma rimane l'esigenza di attuare tale principio riformatore con la necessaria gradualità. Si potrebbe immaginare infatti l'avvio di un periodo transitorio nel quale far operare in parallelo i due sistemi di riscossione, per dare anche modo ai concessionari di compiere un periodo di necessaria formazione. Ulteriore perplessità deriva dall'eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, in considerazione dei possibili effetti di cassa negativi sugli enti locali e su altri enti non territoriali. Dopo aver sottolineato con soddisfazione che sono stati fugati i dubbi circa la vigenza delle convenzioni in essere, auspica un confronto parlamentare aperto per risolvere le problematiche precedentemente illustrate.

Interviene quindi il senatore COSTA, a giudizio del quale l'indirizzo di semplificazione e di maggiore economicità del servizio di riscossione, nonché di maggiore attenzione nei confronti dei contribuenti è certamente condivisibile, anche se permangono forti perplessità su alcuni principi del disegno di legge delega, primo fra tutti la previsione della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di riscossione mediante ruolo. Poiché non vanno trascurati i rischi legati a tale procedura sollecita il Governo affinché gli strumenti di garanzia delineati, in particolare la verifica del possesso dei requisiti tecnici e finanziari e di affidabilità, siano definiti con puntualità e precisione. È infatti interesse primario garantire la continuità del livello di professionalità e efficienza che finora è stata garantita dai concessionari rappresentati dall'Ascotributi.

Interviene per la replica il sottosegretario MARONGIU, il quale dichiara che l'istituto del non riscosso per riscosso, introdotto come noto da Quintino Sella mutuandolo dalla legislazione austro-ungarica, appare ormai in via di superamento in quanto, dal 1976 in poi e soprattutto, con l'attuazione delle deleghe fiscali dell'anno scorso, l'area del versamento tramite l'autodichiarazione va sempre più estendendosi. D'altro canto, la eliminazione di tale istituto era stata richiesta sia dall'Ascotributi in ragione della progressiva riduzione dei margini di redditività, sia dall'Erario, in ragione del modesto gettito confrontato con il peso di procedure lente e burocratizzate. Si trattava quindi di fronteggiare un vero e proprio fenomeno di evasione da riscossione, in quanto per somme modeste, che il concessionario non aveva interesse a introitare, l'Erario era costretto ad effettuare immediatamente il rimborso chiesto dallo stesso concessionario. D'altro canto, le preoccupazioni circa eventuali problemi di liquidità degli enti locali, non sembrano tener conto del fatto che ormai la maggior parte dei tributi locali è versata con l'autodichiarazione; del resto è lasciata comunque facoltà agli enti locali stessi di inserire la clausola del non riscosso per riscosso nella stipula delle convenzioni, nel caso di affidamento del servizio di riscossione ai concessionari. È bene ricordare, infatti, che i comuni possono comunque ricorrere allo strumento della riscossione in proprio, ovvero tramite società partecipate.

A quanti hanno più volte sollecitato un diverso indirizzo per l'affidamento del servizio di riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali, il Sottosegretario fa presente che l'innovazione introdotta con il disegno di legge delega concerne esclusivamente la fase esecutiva, con la sostituzione del ruolo al decreto ingiuntivo; in ogni caso, l'ente previdenziale rimane titolare del rapporto e l'esattore dovrà agire secondo le istruzioni impartite, soprattutto in relazione alla flessibilità delle procedure ingiuntive connesse alle condizioni economiche del debitore. Egli fa inoltre presente che il recupero di gettito nel settore previdenziale rappresenta una voce non secondaria per il mantenimento dei saldi finanziari definiti con il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria per il 1999. Conclude, sottolineando il rilievo delle disposizioni recate dalla lettera h) concernenti la semplificazione delle procedure di esecuzione. Sottolinea, infine, con soddisfazione che nel corso del dibattito, così come dalle audizioni svolte, è emersa una sostanziale condisione del disegno di legge presentato dal Governo.

Interviene per la replica il senatore STANISCIA, il quale dichiara che lo strumento della delega legislativa risulta particolarmente adatto al tecnicismo della materia. Passando in rassegna le questioni maggiormente sottolineate durante il corso della discussione generale, si sofferma innanzitutto sull'affidamento del servizio di riscossione mediante la procedura di evidenza pubblica; si tratta di una procedura alla quale ogni ente pubblico deve fare ricorso per affidare a privati l'erogazione di un servizio: i dubbi su possibili controindicazioni, quindi, vanno confrontati con l'esigenza di trasparenza ed economicità sottese a tale strumento. È chiaro che il controllo sull'affidabilità tecnico-finanziaria delle società

affidatarie dovrà essere quanto più accurato possibile per evitare, tra l'altro, l'intromissione di organizzazioni malavitose. Sul problema dell'eliminazione della clausola del non riscosso per riscosso, concorda con quanto dichiarato dal Sottosegretario. Anche le preoccupazioni espresse dall'ANCI non sembrano condivisibili, tenuto conto che è data piena autonomia a tali enti nella scelta del sistema della riscossione.

Relativamente alle preoccupazioni dei concessionari in merito alla scarsa remuneratività della riscossione mediante ruolo, ritiene che il nuovo sistema di compensi possa comunque garantire sufficienti margini di profitto.

Al senatore Albertini fa poi presente che in linea di principio anch'egli condivide l'indirizzo di affidare la riscossione alla mano pubblica, ma ritiene che tale processo sia di fatto realizzato con la progressiva riduzione dell'area di riscossione mediante l'intermediatore, vista la crescita del sistema dell'autodichiarazione e relativo versamento.

La questione che suscita maggiore preoccupazione rimane però quella dei riflessi sull'INPS del nuovo regime di riscossione (mediante ruolo) dei crediti previdenziali. Alle importanti considerazioni già svolte dal sottosegretario Marongiu, egli aggiunge che l'analisi dei dati sulla riscossione dei crediti previdenziali fa emergere una certa discontinuità del servizio e, certamente, una difficoltà ad introitare le somme dovute.

Purtuttavia, non nasconde la perplessità di affidare ad un ente privato un servizio attualmente svolto da un organismo pubblico, organizzato e strutturato proprio per svolgere al meglio tale funzione; ritiene quindi che la Commissione dovrà attentamente valutare eventuali margini di modifica del disegno di legge su tale specifico punto.

In generale, ritiene che la fase dell'esame degli emendamenti dovrebbe essere svolta dopo aver sciolto il nodo politico dello strumento ritenuto più adatto per far sì che in sede di esercizio della delega il Governo tenga conto di quanto emerso in sede di discussione generale: la strada maestra sarebbe certamente la modifica del testo approvato dalla Camera dei deputati, con la conseguenza di procrastinare l'avvio della riforma; oppure si potrebbe impegnare il Governo con un ordine del giorno i cui indirizzi potrebbero costituire le linee di valutazione in sede consultiva dello schema di decreto delegato. In ambedue i casi, è importante che si assicuri la conclusione in tempi rapidi del provvedimento in esame.

Il Presidente ANGIUS, dopo aver sottolineato l'importanza della questione da ultimo illustrata dal relatore, propone alla Commissione di fissare per le ore 12 di mercoledì 15 luglio, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C06^a, 0029^o)*

Il Presidente ANGIUS avverte che la discussione generale sui disegni di legge n. 3158 e connessi, concernente le Fondazioni bancarie, proseguirà nel pomeriggio di Martedì 14 luglio.

La seduta termina alle ore 9,35.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1998

217^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe e per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(3167) *Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 14 maggio scorso e rinviata nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BISCARDI rileva anzitutto l'improprietà della denominazione dell'istituendo Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee, dal momento che a suo giudizio il concetto di «sviluppo» si addice prevalentemente a fenomeni di carattere economico. Propone pertanto una modifica della denominazione del Centro in «Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee». Condivide invece l'istituzione, nell'ambito della Discoteca di Stato, di un Museo dell'audiovisivo, nonché quella di un Museo della fotografia, di entrambi i quali si avvertiva effettivamente la mancanza nel panorama culturale nazionale.

Manifesta poi qualche perplessità in ordine all'articolo 2, relativo all'attività didattica nei musei, che giudica eccessivamente incentrato su un'ottica di spesa anziché di obiettivi. Preannuncia pertanto la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, volto ad esplicitare la finalità didattica nei confronti del pubblico scolastico e a definirne la strumentazione, sia pure nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Egli giudica infine positivamente le disposizioni recate dall'articolo 3 e dall'articolo 4, rispettivamente relative alla partecipazione del Ministero a fondazioni e alla istituzione di sezioni delle scuole di restauro presso gli istituti dipendenti dal Ministero stesso.

Il senatore RESCAGLIO si sofferma in particolare sull'articolo 3, sottolineando il grande potenziale di esperienza culturale che può essere espresso attraverso il ricorso alle fondazioni, le quali sono peraltro a suo giudizio ancora troppo legate ad un'ottica prevalentemente privatistica. Sollecita quindi un più vasto ricorso a tali istituzioni, al fine di valorizzarne l'ingente patrimonio, in una dimensione di massima apertura culturale. Apprezza inoltre le disposizioni recate dall'articolo 4 in materia di scuole di restauro, che rappresentano a suo giudizio le scuole del futuro, in grado di offrire prospettive professionali interessanti a molti giovani in cerca di occupazione.

Il senatore ASCIUTTI dichiara preliminarmente di apprezzare lo spirito del disegno di legge nel suo complesso. Nutre tuttavia alcune perplessità nel merito: ritiene ad esempio preferibile inserire nella manovra finanziaria disposizioni quali quelle recate dall'articolo 7, comma 2, di rifinanziamento degli interventi per il consolidamento della Torre di Pisa; per quanto riguarda il ricorso allo strumento delle fondazioni, sottolinea che queste dovrebbero essere possibili sia con soggetti pubblici che con soggetti privati, non necessariamente alternativi fra loro, e che comunque il cospicuo finanziamento statale rischia di vanificare l'essenza stessa dell'istituto della fondazione, la cui autonomia risulta assai compressa se non si estende anche agli aspetti gestionali; quanto infine alla prosecuzione dei lavori socialmente utili di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, per la quale l'articolo 8 autorizza una spesa di 28 miliardi nel 1998, critica il ricorso ad uno strumento di così breve respiro, che potrebbe essere assai più utilmente sostituito da assunzioni a carattere stabile.

Il senatore MELE manifesta apprezzamento per il disegno di legge nel suo complesso. Quanto all'articolo 3, ritiene tuttavia opportuno introdurre elementi di maggiore specificazione delle competenze tecnico-scientifiche del comitato di cui al comma 4, al fine di evitare eccessivi margini di discrezionalità.

Il senatore MARRI, rilevato che finora le istituzioni pubbliche sono state assai carenti nell'opera di valorizzazione delle arti contemporanee per mancanza di specifica volontà politica, ritiene che obiettivo principale di una seria politica culturale debba essere in primo luogo il reperimento di spazi istituzionalmente dediti allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione dell'opera degli artisti contemporanei. Ciò, anche al fine di un giusto equilibrio rispetto alla tutela delle espressioni artistiche più antiche e tradizionali. In tale ottica, è quindi senz'altro condivisibile l'intento di istituire nuovi centri museali, che possano rappresentare il polo di riferimento di una più complessiva politica culturale.

Il disegno di legge n. 3167 non è tuttavia esente da elementi di dubbio e perplessità: esso trascura infatti in primo luogo gli obiettivi

della catalogazione, che restano invece prioritari nell'ottica di una più efficace tutela del patrimonio artistico nazionale; esso prevede altresì un massiccio ricorso all'iniziativa privata, senza chiarire che lo Stato non deve in alcun modo rinunciare al proprio ruolo di controllo nella salvaguardia dei beni culturali: non va infatti dimenticato che se i privati possono senz'altro utilmente concorrere alla tutela del patrimonio culturale nazionale, essi non possono mai divenirne gli attori esclusivi.

Quanto al dettaglio dell'articolato, egli si sofferma anzitutto sul comma 4 dell'articolo 1, che attribuisce autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria alle nuove istituzioni museali, sottolineando che le spese per il personale restano tuttavia a carico statale: a tale proposito, egli ritiene peraltro preferibile stabilire direttamente nella legge le modalità di organizzazione interna degli istituti, senza demandarle allo strumento regolamentare. Egli giudica poi eccessivo lo stanziamento di 90 miliardi nel triennio 1998-2000 per le attività di progettazione ed adeguamento delle sedi, di cui al comma 7 dello stesso articolo 1: attesa la ristrettezza dei fondi disponibili in favore dei beni culturali, esso appare infatti sproporzionato rispetto ad altri e più urgenti obiettivi.

Dopo essersi associato alle osservazioni già espresse in ordine all'esigenza di una maggiore specificazione delle attività didattiche nei musei regolate dall'articolo 2, si sofferma quindi sull'articolo 3 invocando un maggior controllo da parte delle sovrintendenze sull'operato delle fondazioni, pena il rischio di una privatizzazione selvaggia. A tal fine, suggerisce peraltro di utilizzare i titolari di diplomi di laurea in beni culturali, per la maggior parte attualmente privi di adeguati sbocchi professionali.

Quanto all'articolo 4, relativo alle scuole di restauro, egli condivide l'obiettivo di incrementare le possibilità di accesso, dal momento che i posti attualmente disponibili sono senz'altro insufficienti rispetto ad una domanda in costante aumento. Suggerisce tuttavia di prevedere l'espressione di un parere parlamentare sul regolamento per l'ordinamento di tali scuole, di cui al comma 2.

L'articolo 5, prosegue il senatore Marri, reca norme abrogative della legge n. 352 del 1997: ciò non corrisponde tuttavia a suo giudizio all'impegno assunto dal Governo nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento poi divenuto la legge n. 352 e non dà comunque attuazione all'incarico ricevuto di redigere un testo unico delle norme sui beni culturali. Quanto poi al comma 4 del suddetto articolo 5, in materia di generatori *aerosol* contenenti vernici, esso rischia a suo giudizio di ledere la tutela del segreto industriale: al fine di contrastare i deprecabili fenomeni di imbrattamento dei monumenti e più in generale delle superfici urbane, egli ritiene dunque preferibile inasprire le pene nei confronti di chi compie i suddetti reati, attraverso una più efficace azione sia di prevenzione che di repressione.

Osserva altresì, con riferimento all'articolo 7, che il previsto stanziamento di 850 milioni per il completamento degli interventi di consolidamento della Torre di Pisa non pare giustificare il mantenimento in vita per un ulteriore anno del relativo (ed oneroso) Comitato.

Conclude suggerendo di destinare parte dei fondi per la prosecuzione dei lavori socialmente utili di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui all'articolo 8, ai titolari dei diplomi di laurea in beni culturali e riservandosi comunque di presentare numerose proposte emendative ad un disegno di legge complessivamente carente e lacunoso.

Interviene infine il senatore MONTICONE, il quale sottolinea l'esigenza di un raccordo del disegno di legge in titolo con il disegno di legge n. 2619, di disciplina dell'attività musicale, con riferimento alle norme sulla Discoteca di Stato.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario LA VOLPE, il quale dichiara anzitutto di non condividere le critiche del senatore Biscardi alla denominazione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee. A suo giudizio, le arti contemporanee – finora fin troppo trascurate – necessitano infatti di una lettura ben più dinamica rispetto al passato ed in tal senso il Centro intende porsi come elemento non solo di raccolta ma anche e soprattutto di propulsione nei confronti del lavoro degli artisti contemporanei. Non a caso si propone infatti di istituire un Centro e non un Museo. Egli raccoglie invece l'indicazione del senatore Monticone in ordine all'esigenza di un raccordo con il disegno di legge n. 2619 per la disciplina della Discoteca di Stato, ricordando che il materiale da quest'ultima custodito, integrato con l'archivio della RAI, renderà presto disponibile una massa cospicua di documenti, da valorizzare e rendere accessibili a tutti.

Quanto ai rilievi relativi al ricorso all'istituto della fondazione, egli ritiene corretto ricercare un giusto equilibrio fra l'esigenza di tutelare il patrimonio pubblico e quella di avvalersi dell'apporto privato. Sotto tale profilo, sarà indispensabile dare vita a strumenti innovativi, il cui volano non potrà peraltro che essere il Ministero, dal momento che è difficile prevedere un massiccio apporto di capitali privati, quanto meno all'inizio.

Registra poi con soddisfazione gli apprezzamenti manifestati in ordine all'articolo 4, sulle scuole di restauro, ricordando in particolare il dibattito svoltosi in sede parlamentare in occasione dell'esame dei regolamenti sulle due scuole attualmente funzionanti. Ritiene invece che una maggiore specificazione delle attività didattiche dei musei dovrà essere necessariamente affidata allo strumento regolamentare, pur condividendo senz'altro l'esigenza di un migliore raccordo fra l'utenza scolastica e le modalità di accoglienza nei musei.

Al senatore Marri fa quindi presente che le pene nei confronti degli imbrattatori dei monumenti sono già state notevolmente inasprite, ma che la difficoltà principale consiste proprio nell'individuazione dei responsabili. È pertanto indispensabile, al fine di poter procedere alle operazioni di pulizia, conoscere le caratteristiche tecniche delle vernici.

Al senatore Mele risponde invece dichiarando che a suo giudizio la competenza tecnico-scientifica del Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 1 è già sufficientemente garantita, in un'ottica di rigore e trasparenza.

Quanto poi ai lavori socialmente utili, ricorda che la norma è già contenuta in un decreto-legge in materia di occupazione, recentemente convertito dal Parlamento. Ritiene tuttavia di poter raccogliere lo spirito delle osservazioni del senatore Marri e fa presente, a tale proposito, che i bandi di concorso del Ministero per i beni culturali e ambientali prevedono ora, come titolo di accesso, anche il possesso del diploma di laurea in beni culturali.

Conclude osservando che, per quanto riguarda la conclusione degli interventi per il consolidamento della Torre di Pisa, secondo le stime dell'apposito Comitato tecnico, appaiono effettivamente sufficienti 850 milioni.

Il presidente OSSICINI comunica che, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, è indispensabile rinviare la replica del relatore Masullo alla seduta di martedì prossimo; indi rinvia il seguito della discussione.

(3274) Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 24 giugno scorso.

La relatrice BRUNO GANERI, preso atto dell'impossibilità di procedere alla discussione generale sul provvedimento in titolo nella seduta odierna, come previsto, propone di fissare comunque fin d'ora il termine per gli emendamenti a mercoledì prossimo 15 luglio alle ore 12.

Su proposta del senatore MARRI, la Commissione delibera poi di fissare il predetto termine alle ore 20 dello stesso mercoledì 15 luglio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Piano di riparto del capitolo 1207 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (n. 288)

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: rinvio dell'esame. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)

(R139 b00, C07ª, 0038ª)

Su proposta della relatrice BRUNO GANERI, senza discussione, la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga per l'espressione del termine sul piano di riparto in titolo, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1998

212ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Soriero.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3398) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore VEDOVATO, osserva che il decreto-legge recepisce alcune delle richieste che hanno formato oggetto del protocollo d'intesa sottoscritto il 6 novembre 1997 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le associazioni di categoria dell'autotrasporto. Si tratta di disposizioni che consentono l'aumento dell'importo delle spese non documentabili da portare in detrazione nella denuncia dei redditi che scadeva il 30 maggio e la diminuzione dei premi INAIL (che vengono a scadenza bimestrale) per i dipendenti del settore. In quest'ultimo caso l'urgenza è aggravata dalla circostanza che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1998 il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 maggio 1998, che riduce i premi INAIL per gli autotrasportatori «artigiani» creando così una notevole disparità di trattamento nell'ambito di lavoratori dello stesso settore. L'articolo 1 prevede due distinte misure agevolative: il comma 1 conferma anche per il 1997 l'elevazione da 25.000 a 32.000 lire e da 50.000 a 65.000 lire degli importi previsti a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, già disposta dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 437 del 1996.

Il comma 2 dispone che l'INAIL provveda a ridurre i premi per l'assicurazione contro gli infortuni dovuti dalle imprese di autotrasporto

in conto terzi per i propri dipendenti, nel limite complessivo di 32 miliardi di lire, con rimborso all'Istituto dei minori introiti, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

L'articolo 2 assegna un importo di 114 miliardi di lire per l'anno 1998 al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per lo svolgimento delle proprie finalità, ed in particolare per attività formative, di studio e di consulenza.

La Camera dei deputati ha approvato un emendamento che integra la finalità delle risorse assegnate al comitato, prevedendo interventi per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle medesime infrastrutture.

La Camera dei deputati, inoltre, ha approvato un comma aggiuntivo che interviene ancora sulla destinazione delle risorse assegnate al comitato dal comma 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione emana direttive, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Un criterio per l'emanazione delle dette direttive è la sicurezza della circolazione, cui dovrà essere destinata una quota di almeno il 90 per cento delle risorse, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

Il provvedimento viene quindi incontro ad una serie di esigenze importanti del settore dell'autotrasporto che assumono un rilievo ancora più significativo nel momento in cui si sta avviando la liberalizzazione in ambito europeo. La riduzione dei sovraccosti va certamente nella giusta direzione, soprattutto se punta ad un riequilibrio e ad una armonizzazione ai livelli degli altri paesi europei. Tuttavia, già nell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, praticamente da parte di tutti i Gruppi parlamentari, si è sottolineata l'esigenza di affrontare immediatamente la questione della riduzione compensata dei pedaggi autostradali e di risolvere le difficoltà create al settore dal nuovo regime IVA introdotto con l'articolo 5, lettera a) della legge 8 maggio 1998, n. 146. Questo nuovo regime, alla prova dei fatti, ha determinato notevoli difficoltà operative per la necessità di gestire una doppia contabilità impostata sulle fatture effettivamente pagate e su quelle ancora in attesa di saldo ed anche per il sommarsi degli oneri trimestrali in scadenza. Alcune difficoltà procedurali hanno poi impedito che questa esigenza potesse tradursi in una concreta decisione in quella sede. Sottopone quindi alla Commissione l'opportunità di introdurre in questa sede le modifiche che presso l'altro ramo del Parlamento non è stato possibile approvare.

Su proposta del presidente PETRUCCIOLI, si conviene infine di fissare per le ore 17 di martedì 14 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE**(3237) Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 17 giugno scorso.

Si passa alla trattazione degli emendamenti.

Il senatore LAURO illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.7, 1.8 e 1.9.

Il senatore CASTELLI dà conto degli emendamenti 1.7-*bis*, 1.7-*ter* e 1.7-*quater*.

Il relatore SARTO ritira l'emendamento 1.3 e riformula l'1.4 aggiungendo ad esso le parole: «nel limite massimo del 10 per cento delle risorse». Dopo aver illustrato l'emendamento 1.5 riformula l'emendamento 1.6 sopprimendo la lettera f). Illustra quindi gli emendamenti 1.7-*quinqüies* e 1.9-*bis*. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 1 dai senatori Lauro e Castelli anche perchè in parte assorbiti da quelli da lui stesso presentati.

Il sottosegretario SORIERO si conforma al parere espresso dal relatore e si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti da quest'ultimo presentati.

Il senatore LAURO ritira l'emendamento 1.1 riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

Posto ai voti, dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori LAURO e CASTELLI, viene respinto l'emendamento 1.2.

Il senatore CASTELLI fa proprio l'emendamento 1.3 in precedenza ritirato dal relatore; l'emendamento in questione, posto ai voti, è respinto.

Il senatore LAURO presenta un subemendamento all'emendamento 1.4, volto a sopprimere le parole «nel limite massimo del 10 per cento delle risorse». Il subemendamento in questione viene posto ai voti e respinto.

Dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore TERRACINI l'emendamento 1.4 viene approvato dalla Commissione.

Dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori LAURO e CASTELLI, viene quindi approvato anche l'emendamento 1.5.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3237**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «Ferrovie dello Stato Spa» con le seguenti: «nuova società della gestione delle infrastrutture ferroviarie».

1.1

LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «internazionali e nazionali» inserire le seguenti: «nonchè le linee in gestione commissariale governativa e concesse».

1.2

LAURO

Al comma 1, dopo la parola: «nazionali» inserire le seguenti: «nonchè le linee regionali di particolare rilevanza nel limite massimo del 10 per cento delle risorse».

1.3

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «nazionali» inserire le seguenti: «e gli ambiti dei principali nodi e stazioni, nonché le linee regionali di particolare rilevanza».

1.4

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il piano triennale è trasmesso per conoscenza alle competenti Commissioni parlamentari».

1.5

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.bis. Il piano di cui al comma precedente dovrà essere formulato in coerenza con gli altri progetti di ammodernamento tenuto conto comunque dei seguenti criteri di priorità:

- a) velocità e frequenza dei convogli ferroviari;
- b) volume medio giornaliero del traffico stradale veicolare;
- c) numero dei binari posti in corrispondenza dell'attraversamento;
- d) passaggi in aree urbane e metropolitane ad alta densità abitativa e di traffico locale;
- e) incidentalità storica del passaggio a livello;
- f) presenza di zone di traffico pedonale intense».

1.6

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per la progettazione del piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi. Tali progetti devono essere sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari nonchè alla successiva approvazione da parte del Ministro dei trasporti».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: « di lire 30 miliardi per il 1998» con le seguenti: «di lire 20 miliardi per il 1998».

1.7

LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il sopraddetto Piano viene predisposto di concerto con le Regioni che stilano entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una graduatoria indicante le priorità di interventi. Per l'assegnazione delle risorse si seguono i criteri di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 maggio 1995, n. 204».

1.7-bis

CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il piano triennale deve essere predisposto di concerto con la Conferenza Stato-Regioni.».

1.7-ter

CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Piano deve essere predisposto su basi oggettive, tenendo conto dei seguenti parametri: numero dei treni giornaliero che complessivamente transitano sulla linea, classificazione secondo l'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dell'arteria attraversata, numero giornaliero di veicoli che complessivamente attraversano il passaggio a livello, numero di veicoli immatricolati nella provincia.».

1.7-quater

CASTELLI

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, lo Stato apporta al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.a l'importo di lire 1.100 miliardi da ripartire in 10 anni a decorrere dal 1998, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1998, lire 60 miliardi per l'anno 1999 e lire 110 miliardi per l'anno 2000.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

1.7-quinquies

IL RELATORE

All'inizio del comma 2, prima delle parole: «la realizzazione del piano» inserire le seguenti: «la progettazione e».

1.8

LAURO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa presentazione alle competenti Commissioni parlamentari di una relazione dettagliata che documenti gli interventi realizzati con relativo quadro economico».

1.9

LAURO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa trasmissione per conoscenza alle competenti Commissioni parlamentari di una relazione che documenti gli interventi realizzati con relativo quadro economico».

1.9-bis

IL RELATORE

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1998

189ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione. Rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione sospesa nella seduta dell'8 luglio scorso.

Il presidente SCIVOLETTO, fatto rilevare che è in corso la discussione generale, ricorda che è stata preannunciata, da parte del senatore Germanà, la richiesta di rimettere all'Assemblea il disegno di legge in titolo.

Il senatore GERMANÀ dichiara che intende formalizzare la richiesta di trasferimento alla sede referente del disegno di legge in titolo, richiamandosi alle considerazioni già espresse ieri, anche sulla base di quanto è emerso nel corso dell'audizione informale in Ufficio di presidenza con gli operatori del settore, sottolineando che il disegno di legge si presenta come un provvedimento assai poco utile e altamente penalizzante per il comparto, oltre a presentare disposizioni assai discutibili come quella sulla nomina degli agenti giurati per la vigilanza. Ribadisce ancora una volta che, come risulta dallo stenografico recentemente ricevuto, nel corso della discussione della legge n. 164 del 1998, era emerso che l'articolo 3 relativo al fermo biologico avrebbe ricompreso anche le regioni Sicilia e Sardegna, impostazione ribaltata, a suo avviso, dal decreto ministeriale attuativo in materia di misure sociali di accompagnamento pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio.

Il presidente SCIVOLETTO avverte che da parte dei senatori Germanà, Antolini, Cusimano, Reccia e Bettamio è stato richiesto, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, il trasferimento del disegno di legge in discussione e la rimessione all'Assemblea. Nel prendere atto di tale richiesta, avverte che l'esame prosegue direttamente in sede referente, dandosi per acquisito tutto il precedente dibattito già svoltosi.

IN SEDE REFERENTE

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore BARRILE esprime rammarico per tale scelta procedurale (che auspica non implichi un allungamento eccessivo dei tempi), osservando che un arricchimento dei contenuti normativi del provvedimento poteva realizzarsi direttamente nella sede deliberante. Pur comprendendo le ragioni politiche alla base della scelta operata, sottolinea però che le considerazioni svolte dal senatore Germanà in ordine alla contraddizione che sussisterebbe tra l'articolo 3 della citata legge n. 164 e i decreti ministeriali attuativi non tengono adeguatamente conto del carattere di competenza primaria spettante alla regione Sicilia in base allo statuto; questione peraltro ribadita in una recentissima intervista dallo stesso Assessore competente della regione Sicilia. Il relatore sottolinea ulteriormente che non si è mai proceduto a ripartire somme, di provenienza nazionale, per la finalità del fermo biologico e che la regione Sicilia ha da sempre elaborato una normativa propria sulla materia, anche sul piano finanziario.

Il senatore CUSIMANO precisa che lo statuto autonomo della regione Sicilia non esclude che anche per le materie attratte nella competenza primaria vi sia un intervento dello Stato. È pertanto grave che, oggi, i pescatori siciliani e sardi siano esclusi dai benefici relativi alle misure sociali per il fermo biologico (sia a livello regionale, stante la oggettiva mancanza di fondi, sia a livello statale per le motivazioni enunciate dal senatore Germanà). Precisate le competenze dei diversi Assessorati regionali in materia di agricoltura e pesca, ricorda che gli Uffici regionali competenti avevano da tempo chiesto di poter attingere ai fondi nazionali per i problemi del fermo biologico e, d'altronde, occorre ricordare che, sia nel campo del fondo sanitario che del fondo trasporti, la regione è chiamata a partecipare agli interventi con risorse proprie o con anticipazioni di bilancio, mentre non viene contestualmente data attuazione ad una sentenza della Corte Costituzionale che obbliga lo Stato a versare somme dovute alla regione stessa sulla base di una precisa normativa. Nel ribadire le motivazioni profonde alla base della richiesta di trasferimento di sede per un provvedimento che propone gravi aumenti e pesanti oneri a carico del settore ittico (che già attraversa serie difficoltà) esprime una ferma protesta – come già ribadito nella seduta di ieri – per la mancata approvazione del disegno di legge sulla commercia-

lizzazione dell'olio di oliva, cui si oppongono evidentemente precisi gruppi di interesse.

Segue un breve dibattito al quale partecipano il relatore BARRILE (che ribadisce le considerazioni dianzi esposte e la disponibilità a introdurre eventuali modifiche) e il senatore GERMANÀ (che richiama le ragioni già precisate per il ricorso a quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del Regolamento).

Il presidente SCIVOLETTO, nel precisare che ci potrà essere spazio anche per ascoltare, in audizioni informali in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, altri operatori del settore (che hanno avanzato tale richiesta), ribadisce che non sussistono, a suo avviso, discrasie fra la portata normativa dell'articolo 3 della legge n. 164 citata e i decreti ministeriali attuativi, come dimostra la dichiarazione dell'Assessore regionale competente. Peraltro sussiste piena corrispondenza fra la specialità della disciplina, anche finanziaria, prevista per alcuni fondi operativi e gli ambiti delle competenze esclusive delle regioni a statuto speciale.

Il senatore CUSIMANO, prendendo la parola, osserva che allora per le regioni a statuto speciale la soluzione migliore è un adeguamento alla situazione delle regioni a statuto ordinario.

Il PRESIDENTE, nel convenire con tale considerazione e preso atto del ritiro dell'assenso alla sede deliberante, sottolinea che, nella eventualità di modifiche al testo in esame, la sede deliberante non necessariamente avrebbe consentito una approvazione in tempi ridotti. Quanto alle considerazioni in materia di percorsi procedurali alla Camera dei deputati per provvedimenti approvati in sede deliberante al Senato, ribadisce che si può riscontrare una sorta di «arroganza» di alcuni settori industriali, che sembrano in grado di condizionare i livelli istituzionali anche in sede europea, come dimostra la vicenda del disegno di legge sulla commercializzazione dell'olio di oliva, il cui *iter* auspica possa tempestivamente sbloccarsi: si tratta – ad avviso del presidente Scivoletto – del primo caso in cui le ragioni dell'agricoltura si confrontano, su un piano pienamente paritario con quelle del comparto industriale, che sembra non tenere pienamente conto anche della richiesta di trasparenza che proviene dai consumatori.

Dopo ulteriori, brevi interventi del senatore CUSIMANO (che sottolinea il carattere prevaricatorio dell'atteggiamento di tali settori) e del senatore GERMANÀ (che ribadisce le proprie osservazioni in relazione alla questione sollevata del fermo biologico), il senatore PIATTI osserva che – una volta concluso l'esame in sede referente – se ci saranno le condizioni, si potrà valutare un nuovo trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine (n. 289)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, n. 82, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, C09^a, 0006^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Il senatore CUSIMANO invita il relatore Saracco ad approfondire la portata normativa della proposta abolizione della bolletta di accompagnamento, prevista dalle disposizioni di semplificazione in esame, per evitare che ciò si possa tradurre in una «penalizzazione» della genuinità dei prodotti vitivinicoli.

Il relatore SARACCO, nell'osservare che nella relazione illustrativa si afferma che tale strumento non è riuscito a garantire nel tempo le finalità di prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti in esame, assicura il senatore Cusimano che approfondirà ulteriormente tale profilo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1998

172^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE**(3369) Norme in materia di attività produttive**

(Discussione. Rimessione all'Assemblea)

Il relatore LARIZZA, premesse alcune considerazioni sul contenuto, complesso e variegato, degli undici articoli di cui si compone il disegno di legge e sulla diversa valenza degli argomenti ivi trattati, si sofferma sulle motivazioni che stanno alla base della necessità e dell'urgenza degli interventi previsti nei settori a tecnologia avanzata. È noto come, in tali settori, l'industria europea non sia considerata in grado di competere con quella degli Stati Uniti e il progetto *Airbus* costituisca un tentativo di recuperare il terreno perduto. Secondo alcune analisi, in questo quadro, l'industria italiana sta mettendosi in condizioni di svolgere il ruolo che le compete; secondo altre, invece, essa presenta elementi di arretratezza rispetto alla Francia, alla Germania e alla Gran Bretagna. Nessun commentatore, comunque, mette in discussione la scelta di un impegno europeo per fronteggiare i «colossi» statunitensi. Il relatore fa, quindi, riferimento ad alcuni dati recentemente forniti dall'Enea, secondo i quali i prodotti ad alta tecnologia rappresentano una quota pari al 30 per cento degli scambi internazionali. Nell'ambito delle esportazioni italiane, la quota di tali prodotti, già modesta nel 1990 e pari al 14 per cento, fa registrare un'evoluzione insoddisfacente, attestandosi nel 1995 su una percentuale pari al 14,7 per cento; una quota, quindi, assai più contenuta di quelle degli altri paesi comunitari e assai lontana da quella degli Stati Uniti. Tale andamento è confermato dalle rilevazioni relative

agli investimenti esteri sia in uscita che in entrata per i settori ad elevata tecnologia. Si tratta di una situazione che colpisce in particolare il Nord Ovest, mentre il Mezzogiorno conferma una particolare arretratezza nel settore.

Considerato che è in corso il confronto con i *partners* europei, chiede, quindi, al Governo se non ritenga utile fornire un'informazione più dettagliata sullo stato delle trattative *Airbus* ed EFA, nonché sui tipi di accordi che si vanno delineando nel settore aerospaziale.

Passando ad un esame più dettagliato dei singoli articoli che compongono il provvedimento, si sofferma, innanzitutto, sui commi 1, lettera b), 2 e 4 dell'articolo 1, con i quali si autorizza il Ministro dell'industria ad adottare misure per garantire la partecipazione di imprese del settore aeronautico al capitale di rischio di società preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione europea. Il comma 3 del medesimo articolo provvede all'integrazione dei fondi per l'attrezzatura, l'acquisizione dei macchinari e delle tecnologie necessarie a consentire la disponibilità da parte del Ministero della difesa di quanto serva ad integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto.

L'articolo 2 prevede l'adozione di un regolamento per disciplinare gli interventi a favore dei settori aeronautico, spaziale ed elettronico ad alta tecnologia, suscettibile di impiego duale, dettando una serie di criteri e principi direttivi. In proposito, vista l'ampiezza della sostanziale delega così conferita al Governo e la complessità della disciplina che dovrebbe costituire oggetto del menzionato regolamento, chiede al Governo se sia possibile fornire maggiori dettagli alla Commissione sui suoi intendimenti. L'articolo 3 prevede la costituzione presso il Ministero dell'industria di un nucleo di esperti, dotato di una struttura di supporto da disciplinarsi con apposito decreto, e autorizza il Ministro ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti.

L'articolo 4 si occupa, al comma 1, dell'inquadramento presso il Ministero dell'industria del personale del soppresso Ente nazionale cellulosa e carta già in servizio presso il medesimo Ministero, mentre i successivi commi autorizzano il Ministro ad adottare un regolamento per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese assicurative poste in liquidazione coatta amministrativa, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, circoscrivendo, peraltro, temporalmente l'ambito di applicazione dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legge n. 857 del 1976. Anche con riguardo al contenuto che si intende dare al detto regolamento, il relatore chiede al Governo un supplemento di informazioni.

L'articolo 5 destina una quota delle disponibilità del Fondo per il credito agevolato al commercio per la messa in opera di un sistema informativo nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso e uniforma la durata massima dei mutui agevolati per l'intero territorio nazionale, ferme restando, comunque, le condizioni di maggior favore di cui, sotto altri aspetti, usufruiscono le società operanti nel Mezzogiorno.

I primi tre commi dell'articolo 6 prorogano al 28 febbraio del 1999 le agevolazioni per l'acquisto di nuovi ciclomotori e motoveicoli disposte dalla cosiddetta «legge Bersani». Dopo aver rilevato che si tratta di

un meccanismo di proroga analogo a quello già previsto per il settore automobilistico, e che il provvedimento sui ciclomotori ha finora dato esiti limitati, chiede al Governo se sia possibile ipotizzare di comprendere nella proroga anche il periodo di alta stagione e di ridurre da otto a sette anni l'età dei ciclomotori da rottamare; un'altra considerazione andrebbe, poi, fatta per i veicoli con trazione elettrica. I successivi commi 4 e 5 provvedono al rifinanziamento rispettivamente del Fondo per l'innovazione tecnologica e del Fondo per l'occupazione, mentre il comma 7 stanziava 29 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per il finanziamento dei programmi di attività dell'IPI. Al riguardo, senza effettuare valutazioni sullo stanziamento, chiede come si coordini la continuità di questo tipo di enti, con le innovazioni che si vogliono introdurre nel campo del coordinamento degli organismi di promozione imprenditoriale nel Mezzogiorno.

Prosegue, quindi, più sinteticamente, l'esposizione dei contenuti dei successivi articoli, rimandando, per maggiori dettagli, alla documentazione disponibile. L'articolo 7 disciplina l'accorpamento e le modalità di ripartizione di una serie di stanziamenti a favore del settore minerario e fornisce norme di interpretazione autentica della legge n. 219 del 1981 sul terremoto in Campania e Basilicata. L'articolo 8 istituisce, presso il Ministero dell'industria, un apposito Fondo per l'innovazione tecnologica per gli impianti a fune, da ripartire tra le regioni interessate sulla base delle domande pervenute, da accogliersi secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'articolo 9 interviene a modificare alcune norme del testo unico sui pesi e le misure per adeguarle alla normativa comunitaria e superare, così, i rilievi mossi dalla Commissione europea che ha avviato, in proposito, una procedura di infrazione. L'articolo 10 mira a fornire al Ministero dell'industria i mezzi finanziari necessari per svolgere l'attività di valutazione e controllo degli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche richieste dall'articolo 1 della «legge Bersani». L'articolo 11, al comma 1, prevede opportunamente uno stanziamento di 20 miliardi per il 1999 per la realizzazione del programma Ignitor, rendendo così possibile la prosecuzione dell'attività di costruzione e verifica sperimentale della macchina per studi sulla fusione nucleare. I restanti commi del medesimo articolo 11 provvedono alla copertura finanziaria del provvedimento. A conclusione della sua illustrazione del provvedimento in titolo, il relatore auspica che il suo *iter* possa concludersi quanto più rapidamente possibile, date le misure importanti ed urgenti in esso contenute.

Il presidente CAPONI comunica che, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, è stata presentata, da parte del prescritto numero di senatori componenti la Commissione, la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Annuncia, pertanto, che l'esame proseguirà in sede referente.

*IN SEDE REFERENTE***(3369) Norme in materia di attività produttive**

(Esame e rinvio)

La Commissione conviene di dare per acquisita alla sede referente la relazione testè svolta nella precedente fase procedurale.

Il senatore WILDE interviene per motivare la richiesta da lui avanzata insieme ad altri senatori di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Egli ritiene inopportuna l'accelerazione che si è voluta dare alla sua approvazione, rilevando, peraltro, che si tratta di un disegno di legge *omnibus*, al cui interno numerose norme puntano semplicemente a chiudere situazioni pregresse, mentre un rilievo del tutto particolare assumono gli articoli 1 e 2. Con riguardo al contenuto di tali articoli, egli ritiene che il Ministro dell'industria dovrebbe intervenire in Commissione per fornire dettagliate informazioni sugli orientamenti del Governo per il settore aeronautico ed aerospaziale e ricorda anche le numerose interrogazioni rimaste senza risposta presentate dal suo Gruppo. Con riferimento ai commi dell'articolo 6 aventi ad oggetto la proroga dei contributi per l'acquisto di ciclomotori e motoveicoli, considerata l'ormai imminente scadenza del termine previsto dalla «legge Bersani», egli ritiene che si possa proporre un eventuale stralcio in vista di una riassegnazione in sede deliberante alla Commissione.

I senatori TURINI e TRAVAGLIA si dicono d'accordo con l'ipotesi di stralcio avanzata dal senatore Wilde.

Il sottosegretario LADU sottolinea l'urgenza dell'insieme del provvedimento in titolo, con il quale si tende a mobilitare le risorse già stanziare con la legge finanziaria per il 1998. Il Governo si riserva, quindi, una valutazione più complessiva delle modalità di prosecuzione dell'iter del disegno di legge.

Il senatore DE CAROLIS rileva come ci si trovi di fronte all'ennesimo provvedimento improntato alla logica dei decreti *omnibus*. Si chiede, infatti, come si possano conciliare le giuste esigenze di internazionalizzazione dei settori ad elevata tecnologia con la soluzione di problemi quali la sistemazione dei lavoratori dell'Ente cellulosa e carta. Il Ministero dell'industria necessita oggi dell'immissione di nuove professionalità; le giuste esigenze di tali lavoratori, quindi, andrebbero soddisfatte ricorrendo a soluzioni di diversa natura. Ricorda, poi, il recente accordo raggiunto tra l'Alenia e la Gec-Marconi, aziende leader nel settore aerospaziale, un accordo capace di porre l'Italia in linea con gli altri paesi europei. Il Parlamento si deve quindi assumere la responsabilità di non ritardare l'adozione delle misure urgenti ed importanti contenute nei primi due articoli del provvedimento in titolo.

Il senatore LARIZZA, mentre condivide la necessità di un approfondimento delle tematiche oggetto degli articoli 1 e 2 del disegno di legge – ricordando, in proposito, anche la richiesta di audizione del Ministro dell'industria da lui recentemente avanzata e avente un contenuto più ampio di quanto risulti dal resoconto – sottolinea come la sollecitazione della risposta ad interrogazioni proveniente dalla Lega Nord per la Padania indipendente andrebbe effettuata in altra sede.

Il presidente CAPONI ritiene che al Governo possa essere richiesto di far pervenire in tempi rapidi, attraverso un'apposita nota integrativa, le informazioni richieste in relazione alle materie oggetto dei primi due articoli del provvedimento. Nel corso della discussione generale di esso, si potrà, poi, eventualmente, prevedere l'intervento del Ministro dell'industria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1998

253^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Claudio Poggi, direttore generale dell'ENEL, l'ingegner Francesco Nannotti, direttore ingegneria e costruzioni dell'ENEL, l'ingegner Renato Pani e l'ingegner Francesco Michelotti, dirigenti ingegneria e costruzioni dell'ENEL, l'ingegner Gianfranco La Porta, dirigente relazioni istituzionali dell'ENEL, ed il signor Alessandro Zerboni dell'Ufficio rapporti con la stampa dell'ENEL.

La seduta inizia alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione della Centrale dell'ENEL di Montalto di Castro: audizione di una rappresentanza dell'ENEL
(R048 000, C11^a, 0004^o)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE svolge alcune considerazioni introduttive, richiamando brevemente gli scopi dell'indagine.

In particolare, fa presente come l'audizione odierna sia stata programmata nell'intento di acquisire elementi circa la situazione esistente nel cantiere ENEL di Montalto di Castro sotto il profilo della sicurezza e l'igiene del lavoro, come pure in merito ai rapporti fra il committente e le aziende appaltatrici.

Sarebbe inoltre auspicabile acquisire elementi di valutazione circa le cause dei ritardi nei pagamenti dovuti alle stesse aziende appaltatrici, come pure in ordine alle prospettive occupazionali esistenti per i lavoratori impegnati nel cantiere.

Con riferimento poi alla relazione trasmessa alla Commissione dall'Azienda sanitaria locale di Viterbo, che sembra evidenziare un certo aumento degli infortuni, sia pure limitatamente a quelli di minor gravità, domanda se il fenomeno sia da ascrivere ad un'eccessiva accelerazione nell'esecuzione delle opere in vista dell'imminente chiusura del cantiere.

Chiede infine quale sia la valutazione dell'ENEL in ordine ai meccanismi di coordinamento fra le imprese appaltatrici per evitare dannose interferenze, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il dottor POGGI, per quanto riguarda il quesito rivoltagli in ordine alle prospettive occupazionali, rileva come l'esercizio delle centrali termoelettriche, per effetto della disponibilità di sempre più avanzate strumentazioni tecnologiche, renda necessarie dotazioni di personale sensibilmente minori di quelle assorbite nel passato. In considerazione di ciò, venutasi ad esaurire la fase di picco delle attività di installazione della centrale, le prospettive occupazionali nell'area della centrale non sono effettivamente molto incoraggianti.

Come è già avvenuto in occasione della consegna di altri cantieri di rilevanti dimensioni, si vengono a determinare consistenti problemi sociali ed occupazionali.

In tale contesto, l'ENEL ha assunto una serie di iniziative dirette a favorire occasioni di lavoro per il personale già addetto al cantiere di Montalto di Castro, come la cessione a titolo gratuito in vista della installazione di impianti industriali di una parte dei terreni a suo tempo ricompresi nell'area di rispetto dell'impianto nucleare originariamente previsto.

È stata inoltre dichiarata la disponibilità alla cessione in uso gratuito del vapore generato dagli impianti della centrale ad aziende operanti nell'area, e sono state promosse numerose altre iniziative per favorire iniziative imprenditoriali.

L'ENEL collabora inoltre all'istituzione di un consorzio industriale a cura degli enti locali territorialmente competenti.

Per quanto riguarda le difficoltà incontrate dalle imprese in relazione ai ritardi nei pagamenti, ricorda come l'ENEL abbia dovuto procedere all'appalto delle opere necessarie per la realizzazione della centrale ad alcune grandi aziende, le quali a loro volta, in conformità delle leggi vigenti, hanno provveduto a subappaltare le attività stesse.

A seguito della generale crisi attraversata dal settore delle forniture di impianti elettrici, crisi che ha dimensioni continentali, alcune delle imprese capo-gruppo, come la Fochi e la Belleli, si sono venute a trovare in gravi difficoltà, fino ad arrivare alla dichiarazione di fallimento, mentre l'Ansaldo è anch'essa coinvolta da una grave crisi produttiva.

Ciò ha comportato un forte rallentamento dei flussi dei pagamenti spettanti alle imprese subappaltatrici, determinando ovviamente situazioni di difficoltà particolarmente acuta, per attenuare le quali l'ENEL si è adoperato costantemente, anche sostituendosi alle imprese

in crisi, ove giuridicamente possibile, nelle periodiche erogazioni a favore delle imprese minori.

Sul versante della sicurezza del lavoro, l'ENEL ha sempre considerato come prioritario l'impegno per l'abbattimento degli indici infortunistici. In effetti tale sforzo è risultato senz'altro proficuo, se si considera che, a fronte di 3.553 infortuni con prognosi superiori ad un giorno registrati nel 1993, lo scorso anno tali incidenti sono stati soltanto 1.800. Inoltre, il numero di infortuni per un milione di ore lavorate è stato pari a 19,2 nel 1993, mentre nel 1997 tale indice è sceso a 12,9.

È inoltre significativo che, nell'ambito del cantiere di Montalto di Castro, vi sia stato un solo incidente mortale, risalente al 1992. Ovviamente ogni forma di trionfalismo sarebbe fuori luogo, visto che anche bassi livelli infortunistici comportano dolorose ripercussioni per i lavoratori coinvolti, le loro famiglie e la società; l'obiettivo da perseguire in via tendenziale non può pertanto che essere quello della eliminazione degli incidenti. Non può però non sottolinearsi come ci si trovi ormai in presenza di livelli infortunistici incomparabilmente migliori di quelli che si registravano in passato nel settore delle costruzioni delle centrali elettriche.

Per quanto riguarda le misure per il coordinamento tra le imprese impegnate nel cantiere allo scopo di ridurre i rischi inerenti a negative interferenze fra le stesse, l'ENEL, conformemente all'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994, provvede regolarmente a verificare la sussistenza in capo alle imprese affidatarie dei lavori dei requisiti prescritti. Specifici controlli sono inoltre posti in essere per accertare il possesso di particolari requisiti tecnici, professionali ed economici, ove necessari, mentre vengono sistematicamente fornite alle imprese le informazioni relative ai rischi specifici inerenti all'ambiente nel quale sono chiamate ad effettuare i lavori. Fra le iniziative di coordinamento, deve infine fare menzione dell'attività svolta dal «Comitato interimprese», nell'ambito del quale sono rappresentate tutte le imprese che operano nel cantiere, che provvede a formulare istruzioni tecniche e disciplinari per lo svolgimento delle attività e a garantire la cooperazione e il coordinamento fra le imprese.

In conclusione, fa presente come le attività al momento residue nel cantiere possano essere imputate per l'ottanta per cento al settore dei montaggi, mentre il residuo venti per cento va ascritto alla funzione di avviamento delle varie unità della centrale.

L'ingegner MICHELOTTI, nell'illustrare alcuni dati relativi al fenomeno infortunistico nell'ambito del cantiere ENEL di Montalto di Castro, sottolinea come fra il 1994 ed il 1995 si sia assistito ad un vero e proprio crollo del livello degli incidenti. Sebbene la tendenza al declino non sia uniforme, può rilevarsi come gli ultimi dati disponibili, relativi ai mesi da gennaio a maggio 1998, segnino un confortante miglioramento rispetto al 1997.

L'ingegner NANOTTI sottolinea come la centrale di Montalto di Castro rappresenti una delle installazioni industriali più rilevanti fra

quelle realizzate in Italia. Ad oggi sono state necessarie 26 milioni di ore per la sua costruzione, e si arriverà, al momento della consegna del cantiere, a 29 milioni di ore lavorate in totale.

Con 3520 Megawatt di potenza complessiva installata, la centrale di Montalto di Castro è la più rilevante fra quelle presenti sul territorio nazionale.

Data la portata delle opere realizzate, la percentuale infortunistica registrata può considerarsi estremamente bassa.

Il PRESIDENTE domanda per quando sia prevista l'entrata in funzione della centrale.

L'ingegner NANOTTI fa presente che già tre dei quattro previsti gruppi policombustibili sono stati interamente realizzati; di questi, due sono completamente operativi, mentre il terzo dovrebbe essere in fase di collegamento alla rete. Infine, il quarto gruppo sarà completato nel 1999.

Il senatore MULAS, con riferimento a quanto testè dichiarato dall'ingegner Nanotti, chiede se i gruppi policombustibili già operanti siano due o tre.

Il dottor POGGI fa presente che il numero dei gruppi policombustibili già operativi è di tre; tuttavia, va considerato che l'effettivo utilizzo di questi è graduato in rapporto al fabbisogno energetico rilevato a livello nazionale in ciascun periodo.

Ad un quesito del PRESIDENTE sull'andamento delle relazioni industriali, risponde l'ingegner NANOTTI, il quale precisa che i rapporti tra l'ENEL ed i sindacati, per quanto attiene alla situazione di Montalto di Castro, sono sempre stati positivi, anche se qualche tensione è insorta per effetto del ritardo nei pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti delle imprese subappaltatrici. Tale ritardo, peraltro, non deriva dal comportamento dell'ENEL, ma dalle gravi difficoltà nelle quali versano tutte le grandi imprese appaltatrici: di tale difficoltà hanno risentito gravemente le ditte subappaltatrici, regolarmente autorizzate dall'ENEL, le quali, non avendo ricevuto a loro volta i pagamenti previsti dalle società capofila, si sono trovate nelle condizioni di non poter corrispondere regolarmente le retribuzioni.

Il dottor POGGI chiarisce che i pagamenti dell'ENEL alle imprese appaltatrici del cantiere di Montalto di Castro sono avvenuti sulla base degli stadi di avanzamento dei lavori definiti per via contrattuale, e sempre nei tempi previsti. Talvolta sono state effettuate delle anticipazioni dei pagamenti per consentire alle imprese minori di corrispondere per tempo le retribuzioni dovute ai loro dipendenti.

Il PRESIDENTE ricorda che nel marzo scorso le organizzazioni sindacali FIOM, FIM e UILM della provincia di Viterbo hanno inviato

a varie autorità pubbliche una lettera-esposto, nella quale si denuncia, tra l'altro, la latitanza dell'ENEL rispetto agli impegni a suo tempo assunti in materia di salvaguardia dell'occupazione nel territorio della centrale, e l'inosservanza delle normative in materia di sicurezza del lavoro nel cantiere.

L'ingegner NANOTTI fa presente che le cifre esposte nel corso dell'audizione sull'andamento degli infortuni nel cantiere di Montalto smentiscono alcune affermazioni, che pure sono state fatte, circa incidenti determinati da ritmi di lavoro ai margini della legalità. In realtà, gli impegni assunti nei confronti dell'imprenditoria locale per quanto attiene all'affidamento di attività di manutenzione verrà rispettato, nell'osservanza delle disposizioni di legge che regolano la materia e comunque nel presupposto che i lavori di manutenzione siano affidati attraverso apposite gare. Comunque solo una parte dei lavoratori attualmente impegnati nei lavori del cantiere potrà essere reimpiegato nelle attività di manutenzione.

Il dottor POGGI esprime comprensione in ordine alle preoccupazioni sul futuro occupazionale della zona di Montalto di Castro: in effetti, mentre in passato lo sviluppo del comparto energetico ha assicurato una certa continuità nei lavori di costruzione di nuovi impianti e anche la mobilità dei lavoratori verso altri comparti produttivi contigui, attualmente, la drastica riduzione degli investimenti nelle opere pubbliche ha diminuito la possibilità di occupare i lavoratori del settore manifatturiero.

Il senatore ZANOLETTI, nel rilevare che già alcune osservazioni dell'ingegner Nanotti hanno chiarito talune sue perplessità, osserva che non si comprende il motivo della protesta dei lavoratori delle ditte appaltatrici, dato che i rappresentanti dell'ENEL affermano di effettuare regolarmente i pagamenti previsti. Sorge infatti il dubbio che gli importi di tali pagamenti non siano comunque sufficienti a far fronte agli impegni assunti.

L'ingegner NANOTTI esclude quest'ultima circostanza, ricordando che l'affidamento degli appalti avviene sempre all'esito di una gara e che le procedure adottate dall'ENEL sono tali da impedire equivoci circa le condizioni di costo, con capitolati formulati in modo da assicurare che esse siano ben presenti alle ditte appaltatrici.

Il dottor POGGI fa presente che la crisi delle grandi imprese manifatturiere trae origine soprattutto da impegni assunti in relazione a lavori all'estero. L'ENEL ha cercato di fronteggiare la situazione determinatasi nel cantiere di Montalto affidando appalti di importo minore, rivolti direttamente alle imprese più piccole, per evitare che i pagamenti destinati alle imprese maggiori venissero dispersi in direzione di altri creditori per effetto delle procedure concorsuali in essere per alcune di esse.

Il senatore MULAS chiede chiarimenti circa l'andamento del fenomeno infortunistico – anche in rapporto alle medie nazionali ed europee – del quale alcuni interventi hanno evidenziato un andamento oscillante.

Il dottor POGGI chiarisce che la presenza contemporanea di un cospicuo numero di lavoratori su singole aree di impianto costituisce un fattore di aumento degli infortuni minori, che può giustificare l'andamento discontinuo rilevato dal senatore Mulas. In generale, l'ENEL si attesta ad un livello coerente con la media nazionale – peraltro inferiore alla media europea – per quanto attiene ai piccoli infortuni, mentre l'incidenza degli infortuni più gravi si colloca molto al di sotto della media nazionale ed europea e l'obiettivo dell'ENEL è quello di pervenire ad una ulteriore riduzione di essa, fino all'eliminazione del fenomeno.

Il senatore MANZI osserva che da parte di alcuni autorevoli esperti si è sostenuto che la centrale di Montalto di Castro costituisce un'occasione persa per quanto attiene ai problemi della tutela dell'ambiente. In effetti, poichè si tratta di una vicenda molto complessa, che trae origine dall'abbandono del nucleare, sarebbe opportuno sapere se l'ENEL, nella transizione verso un altro tipo di impianto, non abbia preso in considerazione soluzioni differenti da quella poi adottata, valutando con maggiore attenzione le conseguenze delle proprie decisioni sul piano occupazionale e dell'impatto ambientale.

Il dottor POGGI osserva che sotto il profilo occupazionale non vi sono differenze significative tra una centrale nucleare e una alimentata ad oli combustibili. Ricorda, peraltro, che dopo l'abbandono del nucleare si decise, con legge, di realizzare un impianto sulla base delle tecnologie all'epoca disponibili, scartando l'ipotesi dell'alimentazione a carbone, eccessivamente costosa e che avrebbe richiesto anche una completa ristrutturazione del porto di Civitavecchia. Ovviamente, stante l'evoluzione tecnologica, attualmente le scelte avrebbero potuto essere diverse, ma va tenuto presente che la centrale a ciclo combinato a gas costruita a Trino al posto della centrale nucleare, con una tecnologia più moderna di quella di Montalto, ha dato luogo ad una minore occupazione rispetto a quella prevedibile per la stessa centrale di Montalto.

Rispondendo ad un quesito del PRESIDENTE sulla occupazione prevista per la centrale e sulla protezione dei lavoratori nonchè sulla tutela dell'ambiente circostante, il dottor Poggi osserva poi che tra mansioni di esercizio e di manutenzione è prevedibile che la centrale di Montalto di Castro impieghi, a regime, circa 400 unità di personale. Per quanto riguarda la sicurezza, va tenuto presente che le lavorazioni negli impianti di produzione di elettricità sono completamente automatizzate ed il personale dirige l'impianto stesso da una sola centrale. La manutenzione, poi, avviene quando le singole parti interessate sono ferme. In complesso, si può dire che nell'industria elettrica gli incidenti sul lavoro si verificano più nella fase della distribuzione che della produzione. Ma il numero maggiore degli infortuni sul

lavoro è costituito dagli incidenti *in itinere*, che avvengono durante lo spostamento del personale.

Per quanto riguarda infine la tutela ambientale, l'azienda osserva scrupolosamente le rigide disposizioni di legge in materia di vincoli posti alle emissioni e all'uso dei combustibili.

Il PRESIDENTE osserva che dai dati della ASL di Viterbo risulta un aumento degli incidenti tra il 1997 ed il 1998 e rileva che tale dato non coincide con quelli illustrati nella seduta odierna.

Dopo che l'ingegner MICHELOTTI ha ricordato che i dati sugli infortuni riportati nell'audizione odierna sono quelli provenienti dall'infermeria del cantiere, il dottor POGGI si riserva di effettuare un riscontro dei dati in possesso dell'ENEL con quelli trasmessi dalla ASL di Viterbo e di comunicare alla Commissione il risultato di tale verifica.

L'ingegner MICHELOTTI risponde quindi ad un quesito del PRESIDENTE, relativo all'esposizione alle fibre minerali, segnalata dalle organizzazioni sindacali, e ad alcuni incidenti verificatisi per fuoriuscita di acqua industriale e negli impianti igienici del cantiere nel 1997, facendo presente che il Comitato interimpresе ha esaminato il problema dei lavoratori esposti a fibre minerali con grande attenzione e in costante collaborazione con la ASL di Viterbo, accogliendo i rilievi e le proposte da essa formulate; per quanto riguarda gli incidenti del 1997, citati dal Presidente, essi hanno avuto carattere occasionale e non sono soggetti a ripetibilità.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

IN SEDE REFERENTE

(400) PREIONI: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 26 maggio 1998.

Il relatore GRUOSSO ricorda come nella seduta del 26 maggio scorso la Commissione abbia convenuto di accantonare l'esame del disegno di legge, al fine di attendere le risultanze di un incontro programmato fra i rappresentanti dell'Associazione nazionale avvocati pensionati e della Cassa nazionale di previdenza forense. In effetti, tale incontro ha poi recentemente avuto luogo, ma sul suo esito sembrano emergere versioni non pienamente coincidenti.

Ritiene pertanto che sia opportuno acquisire il punto di vista ufficiale tanto dell'ANAP come della Cassa nazionale di previdenza foren-

se, fermo restando che, ovviamente, la Commissione assumerà in piena autonomia le determinazioni di competenza in ordine all'ulteriore corso dell'*iter* legislativo.

Il PRESIDENTE propone di dare mandato al relatore di promuovere gli opportuni contatti con i rappresentanti dell'ANAP e della Cassa di previdenza forense al fine di acquisire i rispettivi punti di vista in ordine allo specifico provvedimento in esame.

Il sottosegretario PIZZINATO, dopo aver fatto presente che, a quanto gli è stato comunicato, i contatti fra l'ANAP e la Cassa nazionale di previdenza forense avevano portato ad una sostanziale convergenza sulla praticabilità delle soluzioni normative contemplate dal disegno di legge n. 400, concorda sull'opportunità di affidare al relatore l'incarico di verificare in via definitiva i rispettivi punti di vista delle due organizzazioni.

Non facendosi osservazioni, la proposta del Presidente risulta quindi accolta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2966) MURINEDDU ed altri: Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 26 maggio 1998.

Il PRESIDENTE fa presente preliminarmente che, alla stregua dei contatti intercorsi, risulta che la Commissione finanze della Camera dei deputati, alla quale è stato assegnato un disegno di legge di contenuto analogo a quello del provvedimento in titolo, non ha in previsione di procedere al suo esame in tempi ravvicinati; occorre invece considerare che un'altra proposta legislativa, di iniziativa del Governo, può presentare marginali profili di interferenza con quella all'esame della Commissione.

In tale contesto, propone di procedere senz'altro nell'esame, con riserva di verificare in prosieguo di tempo se vi sia l'opportunità di assumere iniziative per evitare improprie sovrapposizioni.

Il senatore MANZI sottolinea l'opportunità di un chiarimento del Governo circa l'entità delle risorse disponibili per la deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni corrisposte alle persone addette ai servizi domestici. Al riguardo, rileva come tale fattore sia determinante per definire l'ambito soggettivo dei destinatari delle agevolazioni.

Il PRESIDENTE fa presente che il quesito formulato dal senatore Manzi potrà presumibilmente trovare risposta nella relazione tecnica già richiesta ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento dalla Commissione bilancio sulla quantificazione degli oneri del disegno di legge.

Il sottosegretario PIZZINATO, dopo aver precisato che il provvedimento non rientra nell'ambito della delega a lui conferita, rileva come gli oneri finanziari potranno essere ben diversi a seconda che i beneficiari delle misure siano le sole famiglie nelle quali sono presenti persone non autosufficienti, ovvero la generalità delle unità familiari. Rileva comunque come sia difficile ipotizzare la praticabilità di soluzioni normative che comportino deroghe generalizzate rispetto al regime fiscale previsto in via generale per il lavoro dipendente.

Dopo che il senatore MANZI ha ribadito l'opportunità di un chiarimento del Governo sull'ambito soggettivo dei destinatari delle agevolazioni previste del disegno di legge, il sottosegretario PIZZINATO fa presente che nella relazione tecnica saranno evidenziati gli oneri inerenti all'applicazione delle misure, tenendo conto che questi potranno differire in misura rilevante a seconda dell'ampiezza della platea dei beneficiari.

Dopo che il PRESIDENTE ha comunicato che sarà segnalata l'opportunità di un tempestivo invio della relazione tecnica, il seguito dell'esame è rinviato.

(2397) DE CAROLIS e DUVA: Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari

(3098) BONATESTA e MULAS: Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, non essendo ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta dalla 5ª Commissione permanente e preliminare all'espressione del parere da parte della medesima Commissione, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1998

216^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il ministro dell'ambiente RONCHI.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE***(3116) GIOVANELLI ed altri: Legge quadro in materia di contabilità ambientale****(3294) SPECCHIA ed altri: Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del di ieri.

Il senatore IULIANO interviene nella discussione generale sottolineando la rilevanza dei disegni di legge in esame, che finalmente traducono in norme l'esigenza di considerare i «costi occulti» di origine ambientale nell'ambito della contabilità nazionale. La rilevanza di tali costi sta venendo alla luce sempre più frequentemente anche in occasione delle calamità naturali di vario genere che interessano il nostro territorio e che mobilitano l'erogazione di consistenti risorse finanziarie: anche da questo punto di vista, è divenuto quanto mai improcrastinabile il perseguimento, nella politica economica, di obiettivi di sviluppo sostenibile che garantiscano la protezione ambientale e la salvaguardia del patrimonio naturale. Indubbiamente la creazione di un sistema di contabilità ambientale segna una svolta nell'approccio alle tematiche ambientali da parte delle pubbliche amministrazioni, ma anche delle imprese e delle famiglie. Si rendono perciò necessarie iniziative che preparino i soggetti destinatari, soprattutto a livello locale, all'elaborazione dei nuovi documenti attraverso un'adeguata formazione professionale, perchè si eviti-

no, in sede di attuazione, ostacoli e rinvii a causa dell'inesperienza delle strutture che dovranno predisporre i futuri bilanci. Auspicando che le date indicate nel disegno di legge n. 3116 vengano rispettate, condivide il ricorso allo strumento della delega che in questo caso era inevitabile ma suggerisce la fissazione di principi quanto più possibile stringenti e la delineaione di un confine molto netto per l'oggetto della delega stessa.

Il senatore CARCARINO, espresso apprezzamento per l'iniziativa legislativa del presidente Giovanelli che egli ha sottoscritto, nonchè per gli spunti di riflessione offerti dalla relazione del senatore Bortolotto, evidenzia che i disegni di legge in esame costituiscono la prima realizzazione concreta degli obiettivi inclusi nell'Agenda XXI approvata a Rio de Janeiro nel 1992, non avendo prodotto risultati apprezzabili neanche il V programma d'azione della Comunità europea del 1993, che pure sul piano concettuale segna un notevole cambiamento di prospettiva, consentendo di considerare l'ambiente tra i fattori di sviluppo. La novità rappresentata dall'istituzione per legge di un sistema di contabilità ambientale deve tradursi in un nuovo modo di valutare le tematiche ambientali, che troppo spesso fino a questo momento sono venute in evidenza sull'onda di temporanei e occasionali coinvolgimenti dell'opinione pubblica, oppure quando non recavano intralcio a interessi economici rilevanti. La sostenibilità dello sviluppo deve invece divenire l'asse portante delle future scelte strategiche di sviluppo, così come la variabile ambientale deve divenire endogena alle scelte di produzione e di consumo ed il rispetto dell'ambiente deve essere considerato un obiettivo in sè, in quanto il patrimonio naturale non è rinnovabile oltre certi limiti nè inesauribile, per cui le generazioni attuali devono essere informate attraverso una contabilizzazione specifica di quante e quali risorse lasciano a quelle future. La creazione di un sistema di contabilità ambientale, che vede l'Italia prima nel contesto internazionale, dovrà essere attuata in modo completo e pertanto adeguatamente preparata, attraverso il superamento di visioni parziali o settoriali e attraverso l'adeguamento delle strutture tecniche direttamente interessate. Dopo aver formulato osservazioni specifiche relativamente ad alcuni articoli, che si riserva di sviluppare nel prosieguo dell'esame, sollecita la presenza, in modo continuativo e più adeguato, di tutti i rappresentanti del Governo competenti, proprio in virtù dell'importanza dei provvedimenti.

Il presidente GIOVANELLI assicura che comunicherà al Governo tale sollecitazione ed informa altresì la Commissione di aver già sollecitato al presidente della 5^a Commissione permanente un esame dei provvedimenti in sede plenaria, con un particolare approfondimento anche delle implicazioni per la contabilità economica tradizionale.

Il senatore RESCAGLIO interviene per sottolineare la rilevanza dei provvedimenti in esame, finalizzati alla contabilizzazione delle pressioni sull'ambiente generate dalle diverse attività di produzione e di consumo in termini di emissioni di sostanze inquinanti e di depauperamento delle

risorse naturali. Un obiettivo di così ampia portata non può prescindere dall'esigenza di formare un'adeguata coscienza nella collettività a partire dalla formazione scolastica che dovrà garantire spazi adeguati alle tematiche ambientali in un'ottica non più settoriale, ma condizionante di tutti gli aspetti della vita.

Il senatore PAROLA sottolinea che i provvedimenti in esame sollecitano senza dubbio grande interesse, sia con riguardo alle implicazioni più immediate, sia con riguardo ai doveri, che ne discendono, di dar vita a modelli sociali nuovi, che siano informati alla consapevolezza che le risorse naturali sul mercato non hanno una disponibilità infinita, nè gli *habitat* naturali hanno la possibilità di assorbire senza limiti le sostanze di rifiuto provenienti dal sistema produttivo. Per queste ragioni la contabilità ambientale, nel corso della sua evoluzione, dovrà tenere nella giusta considerazione il progresso tecnologico, così come dovrà trovare gli strumenti idonei per passare dal parallelismo all'integrazione con i bilanci tradizionali.

Il relatore BORTOLOTTI ritiene opportuno ricordare che la risoluzione approvata dalle due Camere sul documento di programmazione economico-finanziaria, ha, tra l'altro, impegnato il Governo ad avviare la redazione sperimentale del bilancio in termini di eco-contabilità da allegare al bilancio dello Stato, assicurando che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si strutturi adeguatamente per questo compito. Ricorda altresì che in sede di approvazione della legge n. 94 del 1997, recante modifiche alla legge n. 468 del 1978, il Governo accolse due ordini del giorno di cui il primo lo impegnava a dare direttive al CIPE per il conferimento all'ISTAT di compiti inerenti l'individuazione e la definizione di specifici indicatori sensibili agli aspetti ambientali, da inserire all'interno di una contabilità ambientale parallela a quella vigente, mentre il secondo lo impegnava ad attivare all'interno del nuovo Ministero del tesoro e del bilancio un gruppo di studio per la predisposizione di uno schema di contabilità ambientale opportunamente raccordato al bilancio dello Stato. Ad integrazione di quanto da lui già proposto nell'ambito della relazione, prospetta l'opportunità di audire tale gruppo di studio nonchè di svolgere in tempi brevi le audizioni degli altri soggetti segnalati che potranno fornire utili indicazioni sia sugli aspetti tecnici sia sulla fattibilità dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori d'Assemblea.

La seduta termina alle ore 9,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1998

27ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono il professor Antonio CHIANTERA, segretario nazionale della Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani (AOGOI-FESMED), nonché il dottor Giorgio VITTORI ed il professor Oreste CUOMO, esponenti della stessa Associazione; la dottoressa Alessandra DI TULLIO, in rappresentanza della Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (AAROI); il dottor Sandro URBANETTI, vice segretario nazionale della UIL-Medici; la dottoressa Elisabetta SEVERA, segretario nazionale della Federazione nazionale area medica (FNAM).

La seduta inizia alle ore 8,40.

Audizione di rappresentanti della Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani (AOGOI-FESMED), della Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (AAROI), della UIL-Medici e della Federazione nazionale area medica (FNAM)

(A010 000, C34ª, 0001º)

Il presidente TOMASSINI fa presente che nel quadro del programma di audizioni concernenti le problematiche riguardanti i rapporti tra università e strutture ospedaliere in tema di formazione dei medici, saranno ascoltati nella seduta odierna esponenti di organismi associativi e sindacali.

Ha per primo la parola il professor Antonio CHIANTERA, segretario nazionale della Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani (AOGOI-FESMED), il quale osserva anzitutto che in un quadro armonico, privo di prevaricazioni o di intenti colonizzatori, vanno messe in atto le potenzialità didattiche di cui dispone il sistema sanitario. L'ingente numero di pazienti che vengono ogni anno visitati e curati dal sistema

ospedaliero è fonte rilevante per la didattica la quale non può prescindere da questo dato. Conclude preannunciando il deposito di un documento riassuntivo dei principali aspetti delle problematiche cui ha fatto riferimento nel corso del suo intervento.

Interviene quindi la dottoressa Alessandra DI TULLIO in rappresentanza della Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (AAROI), la quale ribadisce i concetti esposti dal professor Chiantera e sollecita un rapporto paritario tra mondo universitario e mondo ospedaliero in ordine ai compiti della formazione.

Successivamente il dottor Sandro URBANETTI, vice segretario nazionale della UIL-Medici, rileva che se la riforma del sistema sanitario nazionale pone al centro il medico, coerentemente occorre dedicare adeguate energie alla sua formazione, evitando di concentrare solo nelle università tale compito. Posto poi in evidenza il valore del rapporto di fiducia che deve intercorrere tra medico e paziente, ribadisce che l'attività di formazione deve passare attraverso le strutture ospedaliere. Conclude preannunciando l'invio di un apposito documento al riguardo.

La dottoressa Elisabetta SEVERA, segretario nazionale della Federazione nazionale area medica (FNAM) pone l'accento sui problemi della formazione sanitaria post-laurea cui è legata la questione della occupazione medica. Il settore sta pagando la mancanza assoluta di programmazione e lamenta come a tale riguardo vengano avanzati progetti volti a far scomparire la guardia medica.

Il presidente TOMASSINI invita la dottoressa Severa ad attenersi al tema – la formazione – che la Commissione d'inchiesta deve approfondire.

La dottoressa SEVERA conclude preannunciando il deposito di un documento della FNAM sulla occupazione medica ove sono svolte puntuali considerazioni in tema di formazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore BRUNI ritiene indispensabile la attivazione di un rapporto tra università ed ospedali: la strada del futuro è a suo parere quella della fusione delle reciproche esperienze. Conclude ricordando anche di essersi fatto promotore della proposta per rendere identica l'età pensionabile degli appartenenti alle due categorie.

Il senatore CAMERINI chiede, rispetto alle affermazioni generiche e di principio registrate nel corso della presente audizione, se gli intervenuti abbiano idee più specifiche circa i problemi che solleva la formazione del medico. In particolare il senatore Camerini chiede, tra l'altro, se il decreto legislativo n. 502 del 1992 abbia avuto puntuale applicazione ovvero se il percorso da suggerire sia quello della attivazione di complessi convenzionati per la didattica.

Interviene quindi il senatore DI ORIO. Premesso che occorre affrontare la questione sul tappeto andando al cuore dei problemi, osserva come nei rapporti tra università ed ospedali sussiste una perdurante disfunzione. Espressa la propria meraviglia per le dichiarazioni rese in questa sede dal rappresentante della ANAAO in tema di separazione degli organici tra universitari ed ospedalieri, ricorda che proprio la ANAAO già in un documento del 1988 chiedeva che nelle strutture convenzionate tali organici fossero appunto separati. Chiesto quindi che cosa pensino al riguardo gli esponenti delle Associazioni oggi presenti, il senatore Di Orio rileva come vi siano divisioni mediche alle quali l'università fornisce il primario, oppure anche gli aiuti, ma la cui struttura portante resta di provenienza ospedaliera.

Il senatore LAURIA rileva che in tema di formazione occorre giungere ad uno stato di pari dignità tra università ed ospedali per assicurare medici e specialisti effettivamente formati. Conclude chiedendo se sia perseguibile il traguardo di scuole ospedaliere.

Il senatore DE ANNA si sofferma sulle differenti funzioni che fanno rispettivamente capo alle università ed alle strutture ospedaliere. Fatto presente che la corretta didattica presuppone una intensa ricerca mentre l'assistenza ha funzione diversa, ricorda come per giungere a livello di docente ordinario occorre nell'arco di 25 anni – come a lui è accaduto – superare ben cinque diversi concorsi pubblici mentre in campo ospedaliero, per contratti sindacali, si consegue la qualifica di aiuto o di primario. L'ultimo contratto poi prevede che accanto al primario tutti i collaboratori abbiano la qualifica di aiuto: due unità addirittura anche quella di direttore di modulo. Fatto presente che in Italia non c'è certo carenza di professori universitari ed osservato comunque che nel tempo presente l'Italia deve allinearsi a ciò che accade nel contesto europeo, individua nell'ospedale di insegnamento la sede ove la integrazione tra mondo universitario e mondo ospedaliero può avere luogo.

Il senatore De Anna puntualizza poi che il Ministero della università e della ricerca scientifica ed il Ministero della sanità debbono trovare, in materia, un accordo come pure, a suo parere, è opportuno che la università si disponga ad aprirsi all'esterno senza peraltro rinunciare alle sue peculiarità e tenendo conto che didattica, ricerca ed assistenza non hanno, nei due comparti, identica gerarchia.

Svolge quindi considerazioni in tema di didattica anche il presidente TOMASSINI, dopo aver fatto presente che i senatori Camerini e Di Orio hanno presentato iniziative legislative sulla attivazione degli ospedali di insegnamento, mentre il senatore Papini è relatore sul progetto di legge di delega al Governo per la riforma del sistema sanitario.

A questo punto svolgono ulteriori considerazioni i rappresentanti degli organismi intervenuti all'odierna seduta.

Il professor Oreste CUOMO (AOGOI-FESMED) osserva che, in tema di formazione l'università si presenta come un micro sistema men-

tre nell'ospedale è ravvisabile un macro sistema. Specificato quindi che in tema di didattica e di formazione vanno operate necessarie puntualizzazioni e distinzioni, rileva, in ordine a considerazioni emerse nel corso del dibattito, come nessun accesso al ruolo di primario si è verificato se non in presenza della certificata idoneità a ricoprire appunto quella posizione. Conclude facendo presente come a suo parere la esperienza delle convenzioni non abbia dato riscontri positivi.

Secondo la dottoressa Alessandra DI TULLIO (AAROI) occorre un unico tipo di scuola formativa integrando i due momenti (università ed ospedali) su cui è vivo il dibattito: i pazienti infatti debbono potersi giovare di entrambi, nel contesto di un unico modello formativo. Circa i concorsi ospedalieri rileva che sicuramente in tale mondo non tutto è il risultato di sanatorie. Piuttosto occorre porre attenzione al problema degli anestesisti, in ragione delle carenze che in tale settore medico si riscontrano.

A tale proposito il senatore MONTELEONE fa presente di essersi fatto promotore di iniziative volte ad affrontare la questione.

Successivamente il dottor Sandro URBANETTI (UIL-Medici) sottolinea la necessità di migliorare l'assistenza che viene resa ai malati e, concludendo, si richiama alle considerazioni svolte nel corso del suo intervento introduttivo.

Ha quindi la parola il senatore BRUNI, preoccupato anch'egli per la carenza di anestesisti. Per quanto attiene il conseguimento della qualifica di primario è purtroppo in grado di confermare che vi sono casi in cui senza concorso e senza pubblicazioni è stata raggiunta tale posizione.

Il senatore DE ANNA, circa la specificità dei problemi riguardanti gli anestesisti ed i radiologi, dopo avere lamentato come in sede di programmazione non si tiene conto della carenza riscontrabile in tali comparti, rileva che sarebbe sufficiente applicare le leggi vigenti per venire a capo delle questioni evidenziate.

Il presidente TOMASSINI, ringraziati gli intervenuti, dichiara concluse le audizioni della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,35.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1998

98ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3116) GIOVANELLI ed altri - Legge quadro in materia di contabilità ambientale

(3294) SPECCHIA ed altri - Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 1º luglio.

La relatrice SQUARCIALUPI riferisce sui provvedimenti in titolo i quali recepiscono una serie di indicazioni emerse a livello europeo ed internazionale in merito alla promozione dello sviluppo sostenibile. Tale concetto è stato affermato, in particolare, in occasione di una serie di vertici delle Nazioni Unite, a partire da quello di Rio de Janeiro del 1992 fino a quello di Kyoto del 1997, e nell'ambito del quinto programma d'azione della Comunità europea del 1993. Per perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile è necessario verificare le implicazioni ambientali delle scelte operate da soggetti pubblici e privati anche in campo economico e sociale. A questo scopo i provvedimenti in titolo recano disposizioni volte a dotare le amministrazioni nazionali, regionali e locali della capacità di analizzare in modo sistematico l'incidenza dei processi produttivi e dei consumi sulle alterazioni qualitative e quantitative del patrimonio naturale del Paese. Viene pertanto introdotto un sistema di contabilità ambientale che, ponendo in relazione i suddetti fenomeni, integra il sistema della contabilità nazionale. In presenza di determinate scelte di carattere economico si verificano infatti dei danni del patrimonio boschivo o idrico o altri effetti connessi all'ambiente che costituiscono de-

gli oneri che interagiscono con i costi economici ordinari e che spesso sfuggono a qualsiasi valutazione.

L'oratore rileva come, considerando la complessità del processo di integrazione della contabilità ambientale ed economica, entrambi i disegni di legge prevedano delle fasi transitorie che termineranno dopo il 2000. Il disegno di legge n. 3294, d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri, reca in particolare disposizioni volte ad inserire nell'ordinamento la nozione di sviluppo sostenibile conferendo al Governo la delega ad emanare disposizioni che disciplinino i documenti di contabilità ambientale che dovranno essere adottati da Stato, Regioni, Province e Comuni. Lo stesso provvedimento definisce i contenuti dei documenti di contabilità ambientale, le competenze che spettano alle varie istituzioni e agli organismi tecnici, il regime transitorio e le misure di copertura finanziaria. Il disegno di legge n. 3116, d'iniziativa dei senatori Giovanelli ed altri, peraltro sottoscritto anche dal senatore Specchia, appare più articolato del precedente con il quale si integra. Il provvedimento istituisce un sistema di conti ambientali - che interessa Stato, Regioni ed Enti locali - che, nell'ambito del sistema statistico nazionale, è volto a descrivere la consistenza del patrimonio naturale, le interazioni fra economia ed ambiente e le spese per la prevenzione, la protezione e il ripristino in materia ambientale. Entrambi i provvedimenti recano un allegato che precisa le procedure e la modulistica applicabile alla contabilità ambientale.

La relatrice rileva altresì la presenza di varie fonti comunitarie applicabili alla contabilità ambientale, in relazione alle quali i provvedimenti in titolo non presentano particolari problemi di conformità, salvo il fatto che il regolamento (CEE) 1836/93 prevede un'adesione volontaria delle imprese ad un sistema comunitario di contabilità ambientale laddove i provvedimenti in esame dispongono la realizzazione, al termine di un periodo transitorio, di un regime più avanzato che appare più vincolante. Si pone altresì l'esigenza di verificare se, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sia ammissibile l'adozione di norme che vincolino l'impostazione dei documenti di bilancio di Regioni ed Enti locali.

Sottolineando infine come la sottostima degli effetti ambientali di talune scelte economiche abbia comportato, nel caso della Nigeria, un'accelerazione del processo di desertificazione, l'oratore rileva infine come i conti ambientali di competenza di ogni singolo livello istituzionale resteranno distinti dai rispettivi bilanci regionali e locali contribuendo, tuttavia, sia alla quantificazione dei fenomeni ambientali a livello locale sia alla realizzazione della contabilità ambientale nazionale.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea come l'inquinamento estetico abbia provocato danni non inferiori all'inquinamento ambientale negli ultimi quarant'anni, producendo danni in parte irreparabili, con riflessi economici non indifferenti e costituendo forse uno dei problemi più gravi in Italia dopo la situazione del sistema sanitario. Rilevando al riguardo i danni che si sono prodotti in Calabria e anche in altre regioni come la Sicilia, la Campania ed il Piemonte, l'oratore riscontra gravi re-

sponsabilità ascrivibili a politici, intellettuali, opinione pubblica e alle Sovrintendenze alle belle arti e propone l'inserimento nei provvedimenti in titolo di disposizioni idonee ad affrontare il problema, anche con riferimento al rispetto delle caratteristiche storiche e culturali del territorio nella programmazione urbanistica.

La relatrice SQUARCIALUPI, rilevando che tra gli scopi dei provvedimenti in titolo figura l'elevazione della preparazione culturale delle varie amministrazioni, conviene con il senatore Vertone Grimaldi che essi non recano disposizioni sull'inquinamento estetico, che invece è rigorosamente perseguito in Francia. Al riguardo si potrebbero formulare delle osservazioni in relazione all'esigenza di valutare, nell'ambito della contabilità ambientale, anche il concetto di inquinamento estetico.

Il presidente BEDIN, ricordando che la Giunta già in altre occasioni ha sottolineato che le norme comunitarie non devono essere necessariamente recepite solo dalla legge comunitaria, rileva l'opportunità di inserire nei provvedimenti in titolo delle disposizioni applicative della normativa comunitaria sulla contabilità ambientale. In particolare, si potrebbero introdurre delle disposizioni volte a dare applicazione, per la parte di competenza degli Stati, al regolamento (CEE) n. 1836/93, sul sistema comunitario di ecogestione e *audit*, prevedendo, in particolare, degli incentivi per l'adesione volontaria delle imprese al sistema di contabilità ambientale e altre norme di coordinamento con il regolamento stesso.

In relazione all'applicazione dei profili inerenti alla contabilità ambientale del regolamento (CE) n. 2223/96, sul sistema europeo dei conti nazionali e regionali, l'oratore osserva inoltre l'esigenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di prevedere un livello minimo di aggregazione dei dati nell'ambito provinciale o regionale in quanto esistono fenomeni di inquinamento – quali il degrado provocato nei Comuni limitrofi dalle grandi città industriali – la cui valutazione sfugge alla dimensione comunale.

Il senatore MANZI sottolinea come già dal 1949 esistano delle regole di salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico che in qualità di amministratore del Comune di Collegno ha avuto modo di far rispettare. A tale proposito il problema della tutela dell'ambiente è legato anche alla volontà delle amministrazioni ed all'impegno delle Regioni – che sono chiamate ad approvare i piani regolatori e che dovrebbero far rispettare le linee di coordinamento da esse elaborate – ma anche al volume di risorse destinate agli Enti locali. L'esiguità delle risorse destinate ai Comuni e le disparità di trattamento fra capoluoghi e città minori inducono infatti gli amministratori, talora, a condurre una politica urbanistica meno restrittiva per incamerare, attraverso le concessioni edilizie, le risorse necessarie per gestire quei servizi sociali che non vengono adeguatamente finanziati dallo Stato. Al riguardo l'oratore osserva che i Comuni percepiscono solamente il 12 per cento circa del gettito fiscale a fronte del

50 per cento delle risorse fiscali attribuito ai Comuni dal Governo francese.

La Giunta, quindi, conferisce mandato alla relatrice a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Sul disegno di legge in titolo riferisce alla Giunta il relatore CORRAO il quale ne rileva la conformità con la normativa comunitaria e propone di esprimere su di esso parere favorevole.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede chiarimenti sui problemi attinenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie sulla pesca con le tonnare.

Il relatore CORRAO rileva come il problema delle tonnare potrà essere risolto nell'ambito degli accordi sulla pesca nel Mediterraneo e delle intese bilaterali con la Libia ed altri paesi dell'area e prefigura la possibilità di concludere accordi trilaterali fra l'Italia, taluni paesi della sponda sud-occidentale del Mediterraneo e la Corea, la quale attualmente beneficia di un'ampia libertà di pesca nell'area.

La Giunta, infine, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini emersi.

(2093) ASCIUTTI ed altri - Norme per la disciplina sul franchising

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 10^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il senatore MANZI rileva come la materia oggetto del disegno di legge illustrato dal relatore sia già disciplinata direttamente dalla Comunità europea con il regolamento (CEE) 4087/88, il quale prevede che per i contratti di *franchising* non si applichino i divieti sugli accordi fra imprese restrittivi della concorrenza previsti dal Trattato sulla Comunità europea. L'oratore osserva altresì che l'articolo 9 vieta la concorrenza per una durata di tre anni dalla cessazione del rapporto di *franchising*, laddove il regolamento comunitario prevede solamente il termine di un anno, e riscontra che, in relazione alle disposizioni sulla tutela del segreto di cui all'articolo 11, la normativa comunitaria è improntata a disposizioni più flessibili. Esprimendo personali riserve su taluni aspetti di merito del provvedimento l'oratore dichiara di non avere altre osservazioni sui profili di compatibilità con la normativa comunitaria.

Il relatore MUNGARI ricorda di aver già esposto nella sua relazione talune delle osservazioni enunciate dal senatore Manzi e, rinunciando

ad esporre le proprie valutazioni sui profili di merito, ribadisce come il parere che ha proposto consenta di recepire tutte le osservazioni attinenti agli aspetti di competenza della Giunta.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa)

(3295) Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(Parere alla 1^a Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta dispone la congiunzione ed il rinvio dell'esame dei provvedimenti in titolo.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Intervengono il dottor Vannino Chiti, Presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, l'onorevole Enzo Bianco, presidente dell'ANCI; la dottoressa Mercedes Bresso, presidente della provincia di Torino; il dottor Giampiero Arci, componente dell'ufficio di presidenza dell'UPI.

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0075^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B60^a, 0042^o)

Il presidente Francesco STORACE comunica che il Sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione ha trasmesso alla Commissione la «Carta di impegni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile», sottoscritta dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della pubblica istruzione, del commercio con l'estero, per la solidarietà sociale, per le pari opportunità, degli affari esteri, dell'industria, nonché dalle parti sociali. Il testo è a disposizione dei componenti la Commissione.

Comunica altresì che, come anticipato nella seduta di ieri, si riserva di convocare l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al termine del ciclo di audizioni attualmente in corso, per valutare se la Com-

missione debba esprimere il proprio parere sul documento attualmente al suo esame, ovvero se debba attendere il testo più dettagliato che in più occasioni è stato preannunciato. Si riserva inoltre di richiedere in proposito maggiori chiarimenti ed indicazioni al presidente della Rai ed al presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(La Commissione conviene).

Comunica infine che si riserva di convocare prossimamente anche l'Ufficio di Presidenza nella sua composizione ristretta, al fine di esaminare le risposte pervenute dalla Rai in merito a segnalazioni riguardanti il servizio televisivo pubblico, a suo tempo inoltrate dalla Commissione ai sensi dell'atto di indirizzo approvato il 2 aprile scorso, nonché al fine di esaminare nuove segnalazioni nel frattempo pervenute.

*SEGUITO DELL'ESAME DEL PIANO PER LA NUOVA RAITRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 249 DEL 1997, NONCHÈ DEI PIANI AZIENDALI COORDINATI, E DISCUSSIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL CONTRATTO DI SERVIZIO: AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLA REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, DEL PRESIDENTE DELL'ANCI, E DEL PRESIDENTE DELL'UPI
(R050 001, B60^a, 0020^a)*

Il presidente Francesco STORACE rivolge il benvenuto ai presenti, e dispone che sia pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna un «documento di indirizzi», relativo al Piano per la Nuova Raitre, approvato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI.

Il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, Vannino CHITI, svolge una relazione; intervengono inoltre il presidente dell'ANCI, Enzo BIANCO, ed il componente dell'Ufficio di Presidenza dell'UPI, Giampiero ARCI. Pongono successivamente quesiti e svolgono considerazioni del senatore Antonio FALOMI, relatore nella discussione in titolo; il senatore Massimo BALDINI; i deputati Paolo RAFFAELLI e Maurizio BALOCCHI; il presidente Francesco STORACE. Interviene altresì la presidente della provincia di Torino, Mercedes BRESSO.

Replicano quindi il presidente Vannino CHITI, il presidente Enzo BIANCO, ed il componente dell'Ufficio di Presidenza dell'UPI Giampiero ARCI. Dopo ulteriori quesiti del presidente Francesco STORACE e del deputato Paolo RAFFAELLI, il presidente Francesco STORACE dispone la pubblicazione nel resoconto stenografico della seduta di oggi di una lettera di intenti alla quale ha fatto riferimento la presidente Bresso. Dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, e comunica l'ordine del giorno della prossima seduta, già convocata per martedì 14 luglio, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1998

39ª Seduta

Presidenza del Presidente

Michele DE LUCA

La seduta ha inizio alle ore 8,40.

Seguito dell'esame dell'attività svolta dagli enti di previdenza ed assistenza sociale dal 1994 al 1997

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R050 001, B68ª, 0004ª)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 7 luglio 1998.

Il presidente Michele DE LUCA ricorda preliminarmente che le tavole ed i relativi dati richiamati dai relatori sull'attività dei vari enti sono riscontrabili nel documento pubblicato in allegato al resoconto della seduta della Commissione del 24 giugno 1998.

Interviene quindi il senatore DONDEYNAZ: riferisce sulla Cassa nazionale del notariato rimettendosi alla relazione scritta, che consegna per la pubblicazione in allegato (n.1) al resoconto della seduta, e sottolineando, in particolare, sia la condizione di equilibrio della gestione finanziaria e del conto economico della Cassa stessa, dovuta all'aumento dell'aliquota retributiva, sia il permanere di elementi di instabilità e il valore contenuto del rapporto numero assicurati/numero pensionati. Auspica la riconsiderazione dei meccanismi che stanno alla base del funzionamento del sistema previdenziale dell'ente per consentire il mantenimento dell'equilibrio finanziario.

Il senatore Roberto NAPOLI riferisce sulla Cassa di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, illustrando i dati riportati nella relazione scritta (allegato n. 2).

Posto l'accento sugli elementi positivi dell'attività complessiva dell'ente, evidenzia – con riferimento agli indicatori di equilibrio finan-

ziario (tavola 4, sezione c) – come il rapporto numero assicurati atti/numero pensioni, nonostante presenti valori elevati, mostri una tendenza alla diminuzione, passando dal 6,7 nel 1994 al 6,1 nel 1996: il flusso netto annuo delle nuove pensioni risulta infatti maggiore di quello dei nuovi assicurati.

Successivamente il relatore pone l'esigenza di approfondire la conoscenza dei motivi della consistente flessione dei rendimenti netti del patrimonio immobiliare, correlata all'aumento delle spese di gestione del patrimonio stesso (tav. 7); evidenzia la necessità, per quanto attiene al patrimonio mobiliare, di porre attenzione sugli investimenti in titoli (occorre precisare quanto è destinato agli immobili e quanto va ai titoli) e giudica positivamente (anche rispetto ad altri enti) l'ammontare delle riserve obbligatorie che copre 9 annualità delle pensioni in corso.

Avviandosi alla conclusione, il relatore Roberto Napoli – evidenziata la necessità di chiarire l'anomalia data dai costi crescenti del personale in servizio, nonostante la riduzione delle unità di personale (una spiegazione potrebbe venire dall'eventuale ricorso a figure professionali esterne, quali i consulenti) e dopo aver considerato molto positivo il grado di evasione delle pratiche – ribadisce il giudizio complessivamente positivo sulla gestione finanziaria della Cassa (il rapporto numero assicurati/numero prestazioni, pari a 6, risulta uno fra i più elevati rispetto agli altri enti) e la necessità di approfondire i rilievi avanzati.

Prende successivamente la parola il senatore MACONI che riferisce (allegato n. 3) sull'attività svolta dalla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS).

Premesso che l'ente svolge non funzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria, bensì attività assicurativa in regime di libera concorrenza con compagnie private e secondo contratti stipulati col CONI, con le federazioni e altre organizzazioni sportive, il relatore sottolinea il pareggio conseguito nella gestione finanziaria dell'ente sia nel 1997, sia nel 1998 (sulla base dei dati del bilancio di previsione); evidenzia le entrate contributive e le spese per prestazioni, sottolineando in particolare che, per il 1998, l'ammontare degli indennizzi e delle prestazioni integrative è costituito per 6,7 miliardi dell'importo delle prestazioni istituzionali e per 36,1 miliardi dalle riserve tecniche.

Il presidente Michele DE LUCA ringrazia i relatori per il compito svolto e rinnova l'auspicio che nella prossima settimana possano svolgersi le rimanenti relazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

ALLEGATO n. 1

Relazione del senatore DONDEYNAZ**sulla****Cassa nazionale del notariato**

La Cassa nazionale del notariato eroga prestazioni previdenziali (pensioni di vecchiaia e anzianità e pensioni ai superstiti), nonché altri trattamenti connessi al collocamento a riposo, quali le indennità di liquidazione e gli assegni di integrazione. Inoltre, fra i compiti istituzionali della Cassa rientra anche la copertura di altre tipologie di prestazioni a carattere assistenziale, quali le indennità di maternità (legge 379/90) e altri benefici riconducibili ai sussidi ordinari e straordinari (assegni per assistenza infermieristica, sussidi di impianto studio, ecc.) e ai sussidi scolastici (scuola secondaria, maturità, premi laurea, corsi universitari, scuole notariato).

Sezione I

Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Con riferimento alla situazione finanziaria di competenza e di cassa, si evidenzia un disavanzo nel 1994, mentre negli anni successivi il saldo fra entrate e uscite è positivo: il miglioramento del saldo complessivo osservabile nel periodo esaminato è dovuto per gli anni 1995 e 1996 al saldo positivo in conto capitale che riesce a compensare il peggioramento del saldo di parte corrente, mentre nel 1997 la flessione del saldo in conto capitale risulta compensata dal saldo positivo di parte corrente.

Il peggioramento del saldo di parte corrente osservabile nel periodo 1994-96 è dovuto all'assenza di crescita del gettito contributivo (che rimane costante in valore assoluto) a fronte del quale le spese, in particolare modo quelle per prestazioni istituzionali, crescono a ritmi sostenuti. Nel 1997 la ripresa economica, unitamente ad un elevamento dell'aliquota contributiva legale (di 5 punti percentuale), produce un aumento delle entrate contributive tale da determinare un saldo positivo fra le entrate e le uscite di parte corrente.

La situazione relativa alle entrate contributive e alla spesa per prestazioni istituzionali, la cui gestione condiziona gli equilibri di bilancio, risulta illustrata nelle tavole 3 e 4. La tavola 3 si riferisce al complesso delle prestazioni istituzionali coperte dalla Cassa: la voce «prestazioni previdenziali» include, oltre alle pensioni di vecchiaia ed anzianità e quelle ai superstiti, le indennità di liquidazione e gli assegni di integra-

zione; la voce «altre prestazioni» comprende le indennità di maternità, i sussidi ordinari e straordinari e i sussidi scolastici. La tavola 4 contiene informazioni più dettagliate sul finanziamento e sulla spesa delle sole prestazioni IVS, considerate al netto delle indennità di liquidazione e degli assegni di integrazione.

Come emerge dalla tavola 3, il saldo complessivo fra entrate contributive e spesa per prestazioni risulta negativo su tutto il periodo considerato, con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alle uscite che peggiora fino al 1996 (passando dallo 0,85 nel 1994 allo 0,73 nel 1996) per riportarsi nel 1997 sui livelli del 1994.

Passando a considerare la tavola 4 (sezione A), si osserva che le entrate contributive si mantengono pressochè costanti in valore assoluto nel periodo 1994-96 (passando da 162 miliardi nel 1994 a 160 miliardi nel 1996): ciò è da imputare all'andamento del numero degli iscritti che si mantiene costante e al periodo di sfavorevole congiuntura economico-finanziaria che si riflette sull'andamento dei ricavi dell'attività notarile, tramite la flessione delle contrattazioni in campo societario e in quello della compravendita di immobili. In riferimento al 1997, sulla base delle previsioni definitive, il gettito dei contributi notarili registra un forte incremento (dell'ordine del 26% circa), attestandosi a circa 200 miliardi: ciò è imputabile solo in parte alla ripresa economica (che determina un incremento dell'1,3% garantendo almeno il recupero dell'inflazione), mentre risulta in gran parte dovuto all'aumento dell'aliquota contributiva legale che a partire dal 1° gennaio 1997 è stata elevata dal 20 al 25% (delibera n.61 del 30 maggio 1996).

Dal lato delle uscite (tavola 4, sezione B), la spesa per pensioni evidenzia una crescita che sconta sia l'adeguamento al costo della vita sia un *trend* abbastanza dinamico delle pensioni di nuova liquidazione, con importi sostenuti e fortemente crescenti.

Con riferimento agli indicatori di equilibrio finanziario (tavola 4, sezione C), il rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni evidenzia un peggioramento nel 1995 per riportarsi nel 1996 ai livelli del 1994, mentre il rapporto normativo-istituzionale pensione media/retribuzione media è in costante aumento: ciò si riflette sull'aliquota contributiva di equilibrio che risulta crescente, attestandosi nel 1995 e 1996 ad un valore superiore a quello dell'aliquota legale. In termini di saldo fra entrate e uscite, si produce un disavanzo che, nonostante l'intervento correttivo volto ad elevare pesantemente l'aliquota contributiva legale, persiste anche nel 1997.

Sezione II

Gestione immobiliare e mobiliare

Per quanto concerne il patrimonio immobiliare, la Cassa possiede sia immobili da reddito locati a terzi (adibiti ad usi abitativi, commerciali e uffici) sia immobili strumentali adibiti ad usi diretti (tavola 7).

In riferimento alle rendite derivanti dai beni immobiliari, esse evidenziano una tendenza alla crescita, in particolar modo nel 1996 in cui

viene realizzata la trasformazione dei contratti uso abitativo da «equo canone» a «canone di mercato» (tavola 7). Nel 1997 la crescita subisce un rallentamento in quanto tale operazione risulta in gran parte effettuata nel 1996, per cui nel 1997 solo alcuni contratti hanno scontato l'ultima rateizzazione prevista dagli accordi.

Nel 1995 la valutazione del patrimonio ha subito una rivalutazione in seguito al processo di privatizzazione della Cassa, per cui il valore iscritto in bilancio passa da 332 miliardi nel 1994 a 946 miliardi nel 1995, per mantenersi pressochè costante nel 1996.

Con riferimento agli indicatori di redditività, determinati in base al rapporto fra proventi (lordi e netti) e consistenza del patrimonio immobiliare, si osserva che il rendimento calcolato sul valore del patrimonio iscritto in bilancio registra una flessione nel 1995 (che è però imputabile al processo di rivalutazione straordinaria del patrimonio immobiliare), mentre il rendimento determinato in base al patrimonio ai prezzi di acquisto e al valore di mercato evidenzia un *trend* crescente su tutto il periodo considerato.

Con riferimento alle spese direttamente imputabili alla gestione del patrimonio immobiliare (considerate al netto della componente imposte e tasse), emerge che esse si mantengono in valore assoluto pressochè costanti nel periodo esaminato (nel 1996 si segnala la diminuzione degli oneri relativi alla manutenzione a seguito della modifica del regime dei contratti di locazione), con una incidenza sui proventi complessivi in diminuzione.

Con riferimento al patrimonio mobiliare (tavola 8), la voce «titoli» risulta costituita dai titoli di Stato (Cct, Btp e Cto), dalle obbligazioni delle banche, dai titoli degli Enti pubblici, dai titoli esteri e dalle obbligazioni convertibili, mentre la voce «altri investimenti» si riferisce alle quote di fondi comuni.

In relazione all'evoluzione del patrimonio mobiliare, si osserva che nel 1995, in seguito alla rivalutazione del portafoglio titoli (effettuata in occasione della privatizzazione della Cassa), il valore delle partecipazioni azionarie è stato elevato da 29,5 miliardi nel 1994 a 244 miliardi nel 1995, con effetti rilevanti sull'entità del patrimonio netto. Per quanto concerne gli altri valori mobiliari, la consistenza della voce «titoli» diminuisce per disinvestimenti effettuati ai fini di una ricomposizione del portafoglio mobiliare.

In riferimento ai proventi derivanti dal patrimonio mobiliare, si osserva che gli interessi su titoli a reddito fisso registrano una progressiva flessione, dovuta in primo luogo ad un processo di disinvestimento che ha interessato questa categoria di valori mobiliari e, più recentemente, anche a tassi di rendimento in costante calo; tuttavia, la diminuzione della voce interessi risulta compensata dai proventi realizzati sotto forma di guadagno in conto capitale in seguito alla vendita dei titoli, che risultano in crescente aumento. I dividendi su titoli azionari e partecipazioni registrano una crescita nel 1996.

Con riferimento agli indicatori di redditività (tavola 8, sezione B), il rendimento (al lordo e al netto delle imposte) registra una flessione nel 1995 – dovuta sostanzialmente al processo di rivalutazione della

componente azioni e partecipazioni – per risalire nel 1996. Rispetto ai rendimenti medi calcolati per il complesso Enti esaminati, la Cassa del notariato registra valori di redditività più contenuti soprattutto se riferiti ai prezzi di mercato, aumentando il divario nel periodo esaminato. Considerando il risultato lordo di gestione finanziaria, determinato sottraendo dai proventi finanziari gli oneri di gestione, si ottiene un rendimento che risulta in linea con quelli medi calcolati per il complesso degli Enti esaminati.

Sezione III

Situazione patrimoniale-Riserve

Con riferimento alla situazione patrimoniale, emerge che l'entità del patrimonio netto, determinato in base al saldo fra elementi attivi e passivi oppure in base alla somma delle riserve obbligatorie e di quelle «straordinarie», risulta positivo evidenziando anche una tendenza alla crescita: il forte incremento nel 1995 è dovuto sostanzialmente al processo di rivalutazione del patrimonio immobiliare e mobiliare (in seguito al processo di privatizzazione della Cassa), che si riflette sull'entità del patrimonio netto.

Per quanto concerne le risultanze del conto economico, nel 1994 e 1995 si evidenzia un saldo positivo fra entrate e uscite: il forte incremento osservabile nel 1995 è riconducibile sostanzialmente ai saldi positivi per rivalutazione degli investimenti immobiliari e mobiliari. Nel 1996 il negativo risultato economico di esercizio è dovuto alla stazionarietà in valore assoluto delle entrate contributive, a fronte delle quali la spesa per prestazioni registra un aumento superiore a quello del 1995; nel 1997 il consistente incremento del gettito contributivo (in seguito all'aumento dell'aliquota contributiva legale e alla ripresa economica) determina un saldo positivo fra ricavi e costi.

L'entità delle riserve obbligatorie passa da 600 miliardi nel 1994 a 1.437 miliardi nel 1997, coprendo in ciascun anno del periodo considerato 13 annualità delle pensioni in corso di pagamento.

Sezione IV

Efficienza dell'Ente

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente (tavola 10), essi registrano un incremento dell'ordine del 10% nel 1995 e del 20% nel 1996. Ciò è dovuto in gran parte al consistente aumento degli oneri per il personale in attività di servizio in seguito all'applicazione, a partire dal 1° gennaio 1996, del nuovo contratto di comparto «1° C.C.N.L. degli Enti privatizzati», che ha sostituito il contratto degli Enti parastatali (art. 5 del decreto legislativo 509/94).

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), rispetto ad un organico di 74 unità, operano in effetti 49 unità nel 1994 che si riducono a 42 unità nel 1995 e a 38 unità nel 1996, con un indice di occupazione pari allo 0,66 nel 1994 e allo 0,57 nel 1996. La riduzione del personale in servizio è ascrivibile, da un lato, a defezioni dovute alla mobilità di cui al decreto legislativo 509/94 e, dall'altro, al collocamento in pensione.

Nel 1997 i costi per il personale in servizio si mantengono sui livelli del 1996, mentre nel 1998 è previsto un incremento di questa voce di spesa, imputabile al programma di assunzioni per il recupero della carenza di organico e all'applicazione del nuovo contratto per il personale dirigenziale.

L'indice di costo amministrativo (determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali) risulta inferiore a quello calcolato per il complesso degli Enti esaminati (tavola 10): esso si mantiene costante nel 1994 e 1995, per aumentare nel 1996 in seguito al consistente incremento delle spese di gestione, che si evolvono in base ad una dinamica più sostenuta rispetto a quella osservabile per la spesa per prestazioni.

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, assume valori relativamente contenuti se confrontati con il valore medio calcolato per il complesso degli Enti monitorati (tavola 11): la produttività aumenta nel periodo considerato in seguito alla diminuzione del personale in servizio.

Per quanto concerne la gestione dei crediti contributivi (tavola 13), la Cassa non esercita alcuna azione di recupero nei confronti degli iscritti, in quanto la riscossione è demandata per legge agli Archivi Notarili e avviene direttamente al momento del deposito degli atti presso l'Archivio.

I tempi di liquidazione delle prestazioni (tavola 14), pari in media a 1 mese, risultano molto inferiori ai valori medi calcolati per il complesso degli Enti considerati. Tuttavia, questo indicatore andrebbe letto unitamente ad altre informazioni, quali quelle relative al grado di evasione delle pratiche e dei ricorsi connessi a domande di prestazioni (tavola 12), che non risultano disponibili per l'Ente in questione.

Osservazioni conclusive

Come emerge dalle risultanze della gestione finanziaria e del conto economico, nel 1997 la Cassa del notariato presenta una condizione di equilibrio, dovuta sostanzialmente all'intervento sul quadro normativo tramite l'elevamento dell'aliquota contributiva legale di ben 5 punti percentuali. Tuttavia, la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, il cui andamento influisce in misura rilevante ai fini della determinazione degli equilibri di bilancio, continua a registrare nel 1997 un saldo negativo, nonostante la revisione dell'aliquota legale.

Con riferimento al perseguimento e al mantenimento nel tempo dell'equilibrio finanziario della gestione, si osserva che anche in presenza di una ripresa economica e, dunque, dell'attività notarile (in seguito alla ripresa delle contrattazioni), permangono degli elementi di instabilità.

Dal punto di vista dei fattori demografici, il rapporto numero assicurati/numero pensionati, nonostante sia superiore all'unità, presenta valori contenuti (se confrontati con i livelli osservabili per gli altri Enti esaminati) che si mantengono stazionari nel periodo considerato.

Dal punto di vista dei fattori normativo-istituzionali, il rapporto pensione media/retribuzione media tende a crescere a ritmi sostenuti, anche in seguito ai consistenti incrementi registrati dagli importi medi delle pensioni di nuova liquidazione.

Alla luce di quanto detto, pare dunque auspicabile riconsiderare i meccanismi alla base del funzionamento del sistema previdenziale dell'Ente e intervenire con ulteriori correttivi (volti a modificare le modalità di calcolo della pensione e/o a contrastare il fenomeno della «lievitazione» dei redditi in prossimità del pensionamento), al fine di consentire il perseguimento e il mantenimento dell'equilibrio finanziario della Cassa.

ALLEGATO n. 2

Relazione del senatore Roberto NAPOLI

su

Cassa di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti

Come emerge dalla tavola 1, la Cassa dei geometri liberi professionisti provvede alla copertura delle prestazioni IVS (indicate sotto la voce «prestazioni previdenziali») e di altre tipologie di trattamenti a carattere assistenziale (indennità di maternità e provvidenze straordinarie).

Sezione I*Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali*

Con riferimento alle risultanze della gestione finanziaria di competenza e di cassa, nella tavola 2 risulta illustrato l'andamento sia del saldo di parte corrente sia di quello in conto capitale. Il saldo fra entrate ed uscite correnti assume un valore positivo su tutto il periodo considerato: esso aumenta considerevolmente nel 1995 per poi registrare una flessione nel 1996 e 1997, imputabile sostanzialmente al saldo entrate contributive e spesa per prestazioni istituzionali, che registra un peggioramento. Il saldo in conto capitale si attesta su valori negativi fino al 1996, mentre nel 1997 registra un valore positivo (la flessione delle spese nel 1997 è tale da compensare la corrispondente diminuzione delle entrate).

L'andamento dei due saldi si riflette sull'andamento del saldo complessivo che risulta negativo nel 1996, per attestarsi nel 1997 ad un valore positivo, in seguito al miglioramento del saldo in conto capitale che riesce a più che compensare la flessione del saldo positivo di parte corrente.

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, dall'esame della tavola 3, che si riferisce al complesso delle prestazioni erogate (pensioni IVS sotto la voce «prestazioni previdenziali» e indennità di maternità e provvidenze straordinarie sotto la voce «altre prestazioni»), emerge che il saldo entrate-uscite risulta positivo, con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alle spese che aumenta nel 1995 (1,49 contro 1,35 del 1994) per tornare nel 1996 sui livelli del 1994.

In relazione alle sole prestazioni IVS, la tavola 4 contiene informazioni relative all'andamento dei fattori demografici e dei fattori normati-

vo-istituzionali, al fine di esaminarne gli effetti sulla stabilità finanziaria e macroeconomica della gestione.

Dal lato della contribuzione (tavola 4, sezione A), il gettito registra un incremento imputabile all'elevamento dell'aliquota contributiva legale (che passa dal 5 al 7% nel 1995) e, limitatamente al 1996, all'aumento del monte dei redditi ai fini imponibili. Quest'ultimo presenta un andamento non troppo dinamico, nonostante il numero degli assicurati «attivi» registri un consistente incremento nel periodo considerato: ciò dipende dunque dall'andamento del reddito medio che si mantiene su livelli pressochè costanti.

Dal lato della spesa per pensioni (tavola 4, sezione B), l'aumento del numero e dell'importo medio delle pensioni (in particolare modo di quelle di nuova liquidazione) determina una spesa in progressiva crescita: nel 1995 l'incremento appare più contenuto a causa di una flessione del numero delle pensioni di nuova liquidazione (da 1.135 a 815 in seguito all'applicazione di provvedimenti di «blocco»), che nel 1996 si colloca di nuovo su livelli elevati (1.437 soggetti).

Con riferimento agli indicatori di equilibrio finanziario (tavola 4, sezione C), il rapporto numero assicurati «attivi»/numero pensioni, nonostante presenti valori elevati, mostra una tendenza alla diminuzione, passando dal 6,7 nel 1994 al 6,1 nel 1996: il flusso netto annuo delle nuove pensioni (nuove pensioni – cessazioni di pensioni) risulta infatti maggiore del flusso netto annuo dei nuovi assicurati (nuovi assicurati – cessazione di assicurati). Il rapporto normativo-istituzionale pensione media/reddito medio aumenta a causa dell'incremento della grandezza posta a denominatore, a fronte della quale il reddito medio si mantiene su valori pressochè costanti.

L'effetto combinato di questi fattori si riflette sull'aliquota contributiva di equilibrio e sul saldo entrate-uscite. Con riferimento alla prima, essa tende ad aumentare nel periodo considerato, ponendosi però su livelli inferiori all'aliquota contributiva effettiva (entrate contributive/monte reddituale imponibile): il fatto che essa risulti superiore all'aliquota legale si spiega con l'esistenza di altre fonti di finanziamento (quali ad esempio i contributi integrativi sul volume d'affari). Il rapporto entrate/spesa registra un incremento nel 1995 (in seguito all'elevamento dell'aliquota contributiva legale e al calo delle pensioni di nuova liquidazione), mentre nel 1996 il rapporto torna sui livelli del 1994.

Sezione II

Gestione immobiliare e mobiliare

Per quanto concerne il patrimonio immobiliare, la Cassa possiede immobili da reddito locati a terzi (tavola 7).

In riferimento alle rendite derivanti dai beni immobiliari, i proventi lordi si mantengono pressochè costanti nel periodo considerato, mentre quelli netti evidenziano una tendenza alla diminuzione (tavola 7). In relazione alla consistenza del patrimonio immobiliare, nel 1995 l'entità

del patrimonio iscritto in bilancio registra un consistente aumento, in seguito ad un processo di rivalutazione.

Per quanto riguarda la redditività del patrimonio immobiliare, i rendimenti lordi registrano una flessione se riferiti al valore in bilancio (a causa della rivalutazione del patrimonio nel 1995), mentre quelli riferiti al prezzo di acquisto si mantengono su livelli del 9%. I rendimenti netti, invece, registrano una consistente flessione a causa dell'aumento delle spese di gestione del suddetto patrimonio (tavola 7). Queste ultime infatti, oltre a crescere in valore assoluto, rappresentano una quota crescente dei proventi lordi complessivi (passando dal 76,4% nel 1994 all'88% nel 1996), che rappresentano il vincolo alla loro espansione. Se consideriamo i costi di gestione al netto delle imposte e tasse e della quota di ammortamento dell'anno, per isolare la componente direttamente riconducibile all'attività gestionale dell'Ente, emerge che in valore assoluto essi aumentano nel 1995 per tornare nel 1996 ai livelli del 1994 (con una incidenza sulle entrate complessive pari al 28,7% nel 1994, al 32% nel 1995 e al 27,8% nel 1996).

Con riferimento al patrimonio mobiliare (tavola 8), la voce «titoli» risulta costituita dai titoli di Stato (Cct e Btp), dalle obbligazioni delle banche, delle FS e dell'Enel e dalle cartelle mutui ipotecari.

In relazione all'evoluzione del patrimonio mobiliare, si osserva che le attività finanziarie in portafoglio tendono ad aumentare, con una composizione sbilanciata a favore dei titoli a breve e a medio-lungo termine rispetto alle attività liquide e ai crediti.

I proventi derivanti dal patrimonio mobiliare registrano una crescita progressiva, dovuta principalmente all'aumento degli interessi realizzati sui titoli a reddito fisso.

Con riferimento agli indicatori di redditività (tavola 8, sezione B), il rendimento (al lordo e al netto delle imposte) registra un aumento nel 1995, per tornare nel 1996 sui livelli del 1994 (il patrimonio mobiliare presenta un *trend* di crescita più dinamico dei proventi finanziari). Considerando il risultato lordo di gestione finanziaria, determinato sottraendo dai proventi finanziari gli oneri di gestione, si ottiene un rendimento che risulta in linea con quelli medi calcolati per il complesso degli Enti esaminati.

Sezione III

Situazione patrimoniale-Riserve

Con riferimento alla situazione patrimoniale, emerge che l'entità del patrimonio netto (determinato in base al saldo fra elementi attivi e passivi oppure in base alla somma delle riserve obbligatorie e di altre riserve previste dall'ordinamento della Cassa) passa da 1.560 miliardi nel 1994 a 2.000 miliardi nel 1996: il *trend* di crescita delle attività risulta più sostenuto di quello osservabile per le passività.

Il risultato economico di esercizio assume un valore positivo e crescente, passando da 89 miliardi nel 1994 a 131 miliardi nel 1996. L'en-

tà delle riserve obbligatorie passa da 363 miliardi nel 1994 a 1.659 miliardi nel 1996, coprendo 9 annualità delle pensioni in corso di pagamento nel relativo anno.

Sezione IV

Efficienza dell'Ente

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente (tavola 10), essi registrano un incremento dell'ordine del 10% nel 1995 e del 13% nel 1996. I costi per il personale in servizio tendono ad aumentare (a causa di una crescita delle componenti fisse del salario), nonostante il numero delle unità del personale si riduca.

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), rispetto ad un organico di 185 unità, operano in effetti 138 unità nel 1994 che si riducono a 135 unità nel 1995 e a 122 unità nel 1996, con un indice di occupazione pari allo 0,75 nel 1994 e allo 0,66 nel 1996.

L'indice di costo amministrativo (determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali) risulta superiore a quello calcolato per il complesso degli Enti esaminati (tavola 10): esso si mantiene costante nel 1994 e 1995, per scendere nel 1996 (in seguito al consistente incremento della spesa per prestazioni, che si evolvono in base ad una dinamica più sostenuta rispetto a quella osservabile per i costi di gestione).

L'indice di produttività, determinato in base al rapporto fra il numero di prestazioni totali e il personale in servizio, assume valori relativamente contenuti se confrontati con il valore medio calcolato per il complesso degli Enti monitorati (tavola 11): la produttività aumenta nel periodo considerato in seguito alla diminuzione del personale in servizio e al contestuale aumento del numero delle prestazioni.

In riferimento alla gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazione (tavola 12), il grado di evasione delle pratiche è pari a 1 in ciascun anno del periodo considerato, per cui il numero delle pratiche definite è esattamente uguale al numero delle pratiche presentate nel medesimo anno. Tuttavia, i tempi di liquidazione delle prestazioni risultano superiori ai valori medi calcolati per il complesso degli Enti considerati (tavola 14).

Osservazioni conclusive

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni, emerge che dal punto di vista dei fattori demografici la gestione risulta finanziariamente sostenibile, con un rapporto numero assicurati/numero prestazioni (pari a 6) che risulta uno fra i più elevati nel confronto con gli altri Enti esaminati. Tuttavia, la gestione prestazioni istituzionali, pur registrando un avanzo, presenta un coefficiente di copertu-

ra delle entrate rispetto alla spesa che assume valori prossimi all'unità. Il coefficiente di copertura risulta determinato in base al prodotto dei seguenti fattori:

$$\text{aliquota legale} \cdot \frac{\text{reddito-medio}}{\text{pensione-media}} \cdot \frac{\text{numero-assicurati}}{\text{numero-prestazioni}}$$

il rapporto demografico si pone su valori elevati, mentre le altre due grandezze registrano valori relativamente contenuti. Pare dunque auspicabile intervenire sull'aliquota di contribuzione legale (che si colloca su valori relativamente contenuti se confrontati con quelli previsti per gli altri Enti) e/o sulle modalità di calcolo delle prestazioni.

ALLEGATO n. 3

Relazione del senatore MACONI

su

Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS)

Nonostante l'inquadramento della Sportass fra gli Enti che gestiscono forme obbligatorie di protezione sociale, la medesima non esplica funzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria.

Le attività svolte (assicurazione contro i danni derivanti da infortuni personali occorsi nell'esercizio dello sport e gestione di forme previdenziali a favore di sportivi professionisti) sono infatti gestite in un regime di libera concorrenza con le compagnie di assicurazione private e sulla base di modalità e condizioni previste dalle singole polizze assicurative stipulate con la SPORTASS dal CONI, dalle Federazioni Sportive e da altre Organizzazioni Sportive.

Per quanto concerne i risultati di gestione, emerge che la gestione finanziaria di competenza risulta in pareggio sia nel 1997 (sulla base dei dati di preventivo aggiornato) sia nel 1998 (sulla base dei dati del bilancio di previsione), mentre il risultato economico di esercizio (determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica) presenta un avanzo di 675 milioni nel 1998.

Con riferimento alla gestione tipica dell'Ente entrate contributive-spesa per prestazioni, sulla base dei dati del bilancio preventivo 1998, emerge che le entrate e le spese connesse all'attività istituzionale dell'Ente ammontano rispettivamente a 49,5 miliardi e a 42,8 miliardi.

Il gettito contributivo deriva dai contributi assicurativi e dalle quote di partecipazione degli iscritti. L'ammontare degli indennizzi e delle prestazioni integrative, risulta costituito per 6,7 miliardi dall'importo liquidabile nell'esercizio (indicato in bilancio sotto la voce prestazioni istituzionali) e per 36,1 miliardi dall'importo da accantonare nelle riserve tecniche patrimoniali per le liquidazioni da effettuare negli esercizi successivi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO*La seduta inizia alle ore 14.**(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).***Sulla pubblicità dei lavori**(R033 004, B14^a, 0001°)

Il Presidente Salvatore BIASCO avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera del Prof. Mario Monti, Commissario Europeo sui criteri di tassazione del risparmio ed i problemi di armonizzazione(R047 000, B14^a, 0001°)

Il Presidente Salvatore BIASCO ringrazia il Commissario Europeo Monti per la disponibilità dimostrata e lo invita a prendere la parola.

Il Commissario europeo Mario MONTI, iniziando il suo intervento, osserva come in questa nuova fase la Commissione europea segue con molta attenzione le riforme di carattere fiscale che sono in corso in diversi Stati membri. Naturalmente seguono e segue con particolare interesse gli sviluppi in questa materia in Italia. Oggi, come è stato indicato dallo stesso presidente Biasco, desidera fornire qualche elemento a proposito di che cosa, a livello di unione europea, si sta facendo in materia di coordinamento della fiscalità. Crede che, in effetti, sia utile ricordare il più possibile gli sviluppi in corso sul piano comunitario con quelli in corso nei singoli stati membri. È noto che l'armonizzazione fiscale è

una delle materie meno avanzate nel processo di integrazione europea per la grande delicatezza dei temi e per essere questi stessi temi al centro storicamente della sovranità nazionale; ciò si riflette, dal punto di vista istituzionale, nella regola dell'unanimità per ogni decisione di tipo fiscale. Per tanto, ogni decisione a livello comunitario in materia di coordinamento della fiscalità richiede l'unanimità degli Stati membri in Consiglio.

Di fronte a questa strettoia istituzionale molto rilevante si sono cercati, in periodo recente, i modi per realizzare ugualmente qualche progresso, dato che il mercato unico, con il suo svilupparsi, e l'avvento imminente della moneta unica rendono particolarmente distorsive le differenze di fiscalità che vadano al di là di certi limiti.

Proprio durante la Presidenza italiana del consiglio dell'Unione europea, nella primavera del 1996, la Commissione ha presentato una nuova impostazione ed un nuovo approccio a questi temi che, nel dicembre 1997, ha dato luogo ad un primo accordo concreto: si riferisce al pacchetto di misure contro la concorrenza fiscale dannosa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 6 gennaio di questo anno.

In sintesi l'impostazione che è stata seguita e che ha consentito per la prima volta un accordo in questa materia fa perno sul concetto di coordinamento della fiscalità piuttosto che su quello della armonizzazione fiscale. La visione che ha la Commissione (e che è stata condivisa dagli stati membri) è che – se consideriamo tutto l'arco delle tematiche fiscali – ve ne sono alcune che richiedono una armonizzazione piuttosto elevata (IVA, accise, fiscalità indiretta, che è rilevante per il funzionamento del mercato unico), mentre all'estremo opposto vi sono materie che probabilmente non richiederanno mai una armonizzazione, come – ad esempio – il grado di progressività dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Esiste poi una zona intermedia di fiscalità diretta ma su basi imponibili caratterizzate da alta mobilità, come le imprese ed i capitali e su questo campo intermedio abbiamo ritenuto opportuno prospettare un coordinamento piuttosto che una armonizzazione, almeno in questa fase storica.

Tale coordinamento è retto da quali principi? Non dal principio massimalista per cui si cerca di sradicare qualsiasi forma di concorrenza fiscale, ma da quello più pragmatico per il quale si cerca di sradicare forme nocive o sleali di concorrenze fiscali. Perché questo? Perché è convinzione comune che nel suo insieme l'Unione europea abbia bisogno di una minore pressione fiscale complessiva rispetto a quella esistente e che un qualche gioco della concorrenza fiscale tra stati rappresenti, da questo punto di vista uno stimolo. D'altra parte, non si può più consentire che in un mercato unico vi siano forme di concorrenza fiscale deliberatamente rivolte da uno stato membro agli altri, in un processo che sta portando ogni stato membro (se non si interviene) a diventare una sorta di paradiso fiscale per i cittadini degli altri stati. Questo vale dal punto di vista delle imprese e da quello dei capitali. Non è quindi un caso se nel pacchetto di misure concordato unanimemente nel dicembre 1997 si ritrovano

misure relative alla tassazione delle imprese ed altre relative alla tassazione dei capitali.

Che cosa è stato stabilito per le imprese? È stato definito un codice di condotta per eliminare le forme di concorrenza fiscale nociva. In sintesi, non si pone un limite alla possibilità per ciascuno stato membro di applicare una tassazione ridotta sulle imprese, se la sua volontà politica e il suo bilancio pubblico lo consentono, ma al contrario si pongono limiti alla possibilità per uno stato membro di praticare regimi preferenziali all'interno del suo regime generale. Si riferisce in particolare a quelli rivolti a riservare un trattamento fiscale di favore ad imprese provenienti da altri paesi affinché si installino in quel territorio. Sotto questo aspetto, anche i profili regionali vengono coinvolti.

Questo codice di condotta non è una direttiva, non è un impegno giuridicamente vincolante per gli stati membri, ma è un impegno politicamente molto vincolante: esso sta già funzionando nell'ambito del consiglio Ecofin per la messa in opera del codice di condotta. Constatiamo già che singoli stati membri chiedono in anticipo alla Commissione se determinate possibili misure sarebbero coerenti con quel codice di condotta.

Le altre due componenti del pacchetto del dicembre 1997 sono la prima di precipuo interesse per le imprese, ma indirettamente anche per i loro occupati (cioè una misura intesa ad evitare la doppia tassazione sui pagamenti di interessi, di canoni e di *royalty* tra imprese associate all'interno del mercato unico), e la seconda (cioè la terza componente del pacchetto, quella su cui più direttamente siamo qui chiamati a discutere) riguarda la proposta in materia di tassazione del risparmio. Su questo ultimo aspetto desidera aggiungere qualche considerazione. Innanzitutto a che punto siamo? L'accordo del primo dicembre, per quanto riguarda la tassazione del risparmio, ha riguardato alcuni principi che, per la prima volta, sono stati condivisi all'unanimità. Ricorda, infatti, che vecchie proposte si erano sempre arenate nell'ambito del consiglio. Ciò è accaduto anche l'ultima volta, nel 1994, malgrado gli sforzi dell'allora presidenza tedesca.

In questa occasione vi è stato un accordo su alcuni principi che la Commissione ha tradotto in proposta di direttiva presentata il 20 maggio di questo anno e che ha recentemente iniziato il proprio *iter* di discussione presso il consiglio Ecofin.

La proposta è definita «proposta di direttiva per la tassazione del risparmio», ma in realtà il suo obiettivo è più circoscritto; come dice il suo titolo ufficiale si tratta di una proposta di direttiva intesa a garantire una imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio, sotto forma di interessi all'interno della Comunità. Per tanto, non si tratta di una nuova imposta ma di un dispositivo che renderebbe – se adottato – più difficile alle persone fisiche evadere le imposte alle quali sono tenuti i percettori di redditi di capitale.

In effetti si riscontra che in undici dei quindici Stati membri preesiste, a diversi livelli, una tassazione dei redditi da interesse per i cittadini residenti; sono esenti dall'imposta solo i redditi dei non residenti. In questa proposta di direttiva abbiamo stabilito che ogni stato membro

debba scegliere un modo per garantire questa imposizione minima effettiva. In pratica c'è un modello cosiddetto «della coesistenza», per cui ogni stato membro – una volta adottata la direttiva – dovrà scegliere se sui redditi da interesse, di pertinenza di residenti non propri, nè di paesi terzi, ma residenti in altri stati membri dell'Unione europea, dovrà praticare una ritenuta almeno del 20 per cento (questa è la quota indicata nella proposta) o se fornire alle autorità fiscali del paese in cui risiede quel risparmiatore le informazioni utili a consentire l'applicazione della tassazione.

Tale tassazione si applica solo ai redditi delle persone fisiche e solo delle persone fisiche residenti in altri Stati membri dell'Unione europea e ai redditi da capitale da interessi. Quindi non ai redditi da dividendi poichè quelli, in qualche modo, sono già oggetto di imposizione. Non si applica neanche ai *capital gains*, per cui ci si trova nell'ambito di un nuovo sistema di tassazione rispetto al quale diversi stati membri (e recentemente l'Italia in modo notevole) hanno sviluppato elementi ulteriori, come la tassazione dei *capital gains*.

L'unica forma di guadagno in conto capitale sottoposta a tassazione è quella sugli zero *coupon bonds*, per i quali l'incremento di valore è data dalla corresponsione dell'interesse, non trattandosi di un vero e proprio *capital gain*.

Naturalmente è ben presente tutta la preoccupazione che diversi stati membri avvertono di non penalizzare la competitività delle piazze finanziarie europee rispetto al resto del mondo: per questa ragione gli stati membri e la Commissione sono molto attivi nelle sedi più ampie, in particolare nell'ambito OCSE. Quest'ultima trova più facile arrivare ad accordi fra i suoi stati membri se quindici nostri stati membri si presentano uniti, così come l'adozione nello scorso mese di dicembre del codice di condotta sulla tassazione delle imprese ha consentito nel successivo mese di aprile un accordo analogo in sede OCSE.

L'OCSE ha recentemente iniziato a lavorare sulla tassazione transfrontaliera dei redditi da capitale sulle persone fisiche.

Il Commissario apprezza il fatto che in questa occasione il Governo italiano ha appoggiato tutto questo processo non semplice verso il coordinamento della fiscalità e pone un accento particolare su questa proposta di direttiva in materia di risparmio. Per quanto riguarda i successivi passi, la presidenza austriaca, che ha iniziato la sua attività il primo luglio scorso, annette un'alta priorità alla materia dell'armonizzazione o del coordinamento della fiscalità. Essa ha iniziato, nei gruppi di lavoro del consiglio, la trattazione di questa proposta alla quale sarà dedicato una parte del lavoro del consiglio informale Ecofin che si terrà a Vienna nel prossimo mese di settembre. Non si tratta di una proposta di facile negoziato, dal momento che ci si rende conto sempre di più dell'importanza di arrivare ad una decisione sia per rendere meglio funzionante il mercato unico che è basato su quattro libertà e non su cinque: è basato sulla libertà di movimento delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali ma non sulla libertà di evadere le imposte. Pertanto bisogna trovare modi coerenti con il buon funzionamento del mercato unico per consentire una normale tassazione.

Un'ultima notazione. È ormai acclarato che uno dei fattori dell'ormai troppo elevato tasso della disoccupazione europea è rappresentato dallo squilibrio crescente tra onere fiscale sui capitali (che continua a decrescere) e onere fiscale e contributivo sul lavoro (che, al contrario, continua a crescere). In una comunità integrata non è possibile alterare questa tendenza perversa senza sottoporre ad un minimo di tassazione i redditi da capitale. Quindi questo tema, che può apparire di arida fiscalità finanziaria, riveste a nostro parere (ma tutti gli stati membri ora ne sono convinti) una importanza centrale nella strategia europea per l'occupazione.

Dopo la relazione introduttiva del Commissario Monti, il Presidente Salvatore BIASCO, apre il dibattito formulando egli stesso una prima domanda: si chiede se non risulterà difficile formare il consenso di tutti gli stati membri su una direttiva che abbia le finalità finora illustrate, condivise dalla Commissione Europea.

Interviene inoltre sul tema della tassazione dei Fondi pensione che, nei diversi paesi, vengono attualmente sottoposti ad un regime di fiscalità assai diversificato. In particolare chiede se è in corso di elaborazione una direttiva che miri ad una armonizzazione del trattamento fiscale in materia. Esprimendo una sua personale opinione ritiene auspicabile un indirizzo che porti alla neutralità estrema il principio di corrispondenza. Occorrerebbe cioè che siano tassati allo stesso modo tutti gli impieghi di portafoglio e quindi i Fondi pensione come i Fondi comuni di investimento. Ritene, infatti che il reddito così impiegato è reddito disponibile e pertanto il risultato – la corresponsione pensionistica – non deve essere soggetta a tassazione.

Interviene quindi il deputato Mauro AGOSTINI che si interroga sui tempi dei processi di armonizzazione in materia fiscale. Si chiede inoltre quale sia l'atteggiamento dell'Unione Europea rispetto alle agevolazioni fiscali per nuovi investimenti in particolari aree geografiche. Desidera altresì conoscere il ruolo della politica fiscale rispetto alla politica monetaria nel futuro del processo di integrazione europea e se l'accelerazione dell'integrazione dei mercati mobiliari possa incidere sullo sviluppo dell'area della moneta unica.

Il deputato Alessandro REPETTO desidera conoscere l'opinione del Commissario europeo Monti sui problemi relativi all'andamento del debito pubblico in relazione al coordinamento e all'armonizzazione della fiscalità ed inoltre se sia previsto un particolare regime di accesso nelle Borse per le nuove imprese.

Il deputato Giorgio BENVENUTO, apprezzando l'intervento del Commissario Monti ed in particolare la distinzione dei problemi di armonizzazione, coordinamento ed autonomia degli Stati membri nelle decisioni di politica fiscale, si chiede quali possano essere le soluzioni concrete per venire incontro all'esigenza di riduzione della pressione fiscale, tenuto conto che si assiste negli ultimi anni ad una netta diminu-

zione della tassazione sui capitali e al contrario ad un aumento della tassazione sul lavoro. In tale contesto si chiede quindi quali siano gli interventi di politica fiscale che possano raccordarsi con le politiche di sostegno dell'occupazione.

Il senatore Antonio D'ALÌ si domanda se la Commissione Europea abbia esaminato i nuovi strumenti introdotti con l'IRAP e la tassazione dei *capital gains* e se li ritenga coerenti con il progetto di armonizzazione fiscale che si sta elaborando in sede europea.

Il senatore Massimo BONAVITA chiede quale sia l'orientamento comunitario attuale sulla proposta, che da più parti è stata formulata, di sottoporre ad un'aliquota più bassa particolari settori di attività che non danno luogo a concorrenza in ambito europeo.

Il Commissario europeo MONTI, nel rispondere al complesso delle domande formulate dal Presidente Biasco, afferma, innanzitutto, che quella sul risparmio sarà una direttiva difficile: su questo è perfettamente d'accordo. Bisogna essere consapevoli del grande passo in avanti che è stato compiuto e delle grandissime difficoltà che ancora abbiamo di fronte. Il grande passo avanti che è stato compiuto è il seguente: nell'ultimo tentativo spentosi – come ricordavo poco fa – nel 1994 si registrava una dicotomia fra gli stati membri. Due di essi (Regno Unito e Lussemburgo) mostravano una opposizione di principio alla stessa idea della tassazione sul risparmio. Tra gli altri stati membri, alcuni all'estremo opposto volevano non solo una direttiva sulla tassazione del risparmio, ma volevano anche che essa fosse incompatibile con il segreto bancario, cioè fondata solo sulla fornitura di informazioni circa il singolo risparmiatore alle autorità fiscali del paese di residenza. Nell'accordo del primo dicembre 1997 (che è solo sui principi, ma ci rendiamo conto dell'importanza di questo accordo), vi è stato una sorta di disarmo generale dal momento che tutti sono stati d'accordo sulla necessità di una direttiva e sul modello della coesistenza, quindi anche sulla possibilità della ritenuta e di mantenere il segreto bancario.

Detto questo, esso sarà ugualmente un negoziato difficile. È vero che nessuno stato membro, per ora, ha opposto il proprio veto. Alcuni hanno manifestato alcune difficoltà: in particolare, è noto che due di essi hanno manifestato difficoltà in misura maggiore rispetto agli altri. Si tratta del Lussemburgo e del Regno Unito. Spero e penso che tale difficoltà possano essere superate. Quelle del Lussemburgo non sono difficoltà di principio, come è accaduto in passato, ma riguardano la non volontà di quello stato di vedersi esposto quale principale «colpevole». Il Lussemburgo ha ragione (ed anche questa è stata l'impostazione della Commissione) quando suggerisce di pervenire ad un pacchetto di misure, senza prendere in considerazione solo il tema del risparmio; questo perchè il Lussemburgo, che è oggetto di lamentela – per esempio – da parte del Belgio e dell'Olanda perchè favorisce troppo i risparmiatori che collocano il loro risparmio in quel paese, a sua volta si lamenta

dei regimi fiscali troppo vantaggiosi che, a suo dire, proprio il Belgio e l'Olanda praticano sui centri di coordinamento delle multinazionali.

Ecco allora che il Lussemburgo è salito «a bordo» del pacchetto del primo dicembre, accettando che venisse incluso anche il risparmio, perchè vi è stato inserito anche un codice in materia di tassazione delle società. Quindi si è fatto in modo che ogni paese abbia qualche boccone amaro, ma anche qualche boccone dolce. Queste sono le ragioni per cui non dispero (e non dispera nemmeno la Commissione e la Presidenza austriaca) che vengano compiuti passi in avanti in tempi relativamente veloci.

Anche quella del Regno Unito non è un'opposizione di principio come è accaduto in passato, ma si tratta piuttosto di una grossa difficoltà concentrata su di un punto ben definito: il Regno Unito avrebbe voluto che la nostra direttiva escludesse gli *eurobonds*, vale a dire le euro-obbligazioni. Si è ritenuto di non poter presentare una direttiva che contenesse questa esenzione per una serie di ragioni; è tuttavia convinto che in sede di negoziato fra gli stati membri in consiglio sia possibile un accordo. In modo analogo la Francia, il primo dicembre, aveva voluto che fosse messo a verbale che l'aliquota non doveva essere inferiore al 25 per cento: La Commissione l'ha fissata al 20 per cento. Questo per dire che molti paesi avevano individualmente presentato delle esigenze sulle quali gli altri quattordici non erano d'accordo. Lo stesso è avvenuto per gli *eurobonds* da parte inglese. Quindi, in sede di negoziato vi potrà essere un certo accomodamento reciproco.

La ragione per la quale è personalmente convinto che il Regno Unito possa anche vedere alcune positività in un accordo in questa materia è legata alla seconda domanda del presidente Biasco a proposito dei Fondi pensione. Di essi si interessa in quanto responsabile non solo della fiscalità, ma anche del mercato unico che include i servizi finanziari.

Per quanto riguarda i Fondi pensione, prima ancora di porre il problema della fiscalità, ci si deve porre quello relativo alla creazione di un mercato unico dei Fondi pensione, che oggi non esiste. E ciò è grave per una materia di tanta importanza. Esso non esiste perchè tanti stati membri mantengono delle restrizioni nella gestione degli attivi dei Fondi pensione. Una parte di queste restrizioni sono dovute a necessità di bilanciamento valutario, vale a dire di *currency matching*. All'interno dell'area dell'Euro sparirà automaticamente, ma altri vincoli di portafoglio rimarranno. Al consiglio Ecofin ha già annunciato che nel 1999, dopo aver completato una certa analisi, verrà presentata una direttiva per questo tipo di liberalizzazione dei Fondi pensione, naturalmente trovando il modo per salvaguardare le esigenze prudenziali che sono tipiche dei Fondi pensione.

Sempre a proposito di questi fondi vi è il tema della fiscalità. Questo sarà un tema più difficile rispetto a quella della direttiva sul risparmio. Proprio la settimana scorsa, esattamente il tre luglio, è iniziata una prima discussione tra gli stati membri presso il gruppo per la politica fiscale proprio su questi temi: il principio di corrispondenza, piena neutra-

lità, eccetera. Ebbene, vi è stato per la prima volta un confronto di posizioni. Ritiene, comunque, che nella direttiva di presentazione (che vi sarà l'anno prossimo) non saranno inclusi gli aspetti fiscali perchè, richiedendo questi l'unanimità, darebbero un po di «zavorra» all'insieme della direttiva che contiene invece gli altri aspetti di liberalizzazione che richiedono la maggioranza qualificata.

È un tema di grandissima difficoltà che comincia a profilarsi all'ordine del giorno. Rispondendo all'onorevole Agostini, osserva come in una fase dell'Unione europea si registrò una minore attenzione alla tematica della concorrenza fiscale e quindi esistono alcuni regimi che, introdotti oggi, farebbero storcere il naso e non verrebbero autorizzati. Per questa ragione il codice di condotta prevede lo smantellamento e che «a decorrere dal primo gennaio 1998 l'effettivo smantellamento dovrà essere realizzato entro cinque anni». In particolare dovrà essere smantellato ciò che verrà dichiarato incompatibile con il codice di condotta. A dichiararlo dovrà essere l'Ecofin sulla base degli esiti del lavoro di un gruppo costituito all'interno della stessa Ecofin e che sta alacremente lavorando.

Per quanto riguarda la cultura del non sollecitare gli aiuti di Stato, posso dire che essa non è abbastanza avanzata. In particolare i grandi stati membri dell'Europa continentale, fra cui l'Italia, hanno ancora un ammontare di aiuti di stato rilevante e largamente eccessivo, a giudizio della Commissione. Certamente è ancora meno avanzata la cultura del non sollecitare agevolazioni fiscali.

Con riferimento alla questione delle agevolazioni fiscali per gli investimenti o per il funzionamento, non ha nessuna difficoltà a leggere il passaggio della lettera che ha inviato insieme al Commissario Van Miert al ministro Visco. In essa si fa riferimento da un lato al codice di condotta e dall'altro alla normativa in materia di aiuti di Stato. Si dice tra l'altro che «da un punto di vista generale riteniamo comunque utile segnalare che la Commissione valuterebbe negativamente incentivi di natura fiscale che non fossero legati a nuovi investimenti o alla creazione di posti di lavoro, costituendo invece dei meri aiuti di sostegno al funzionamento delle imprese».

Per quanto riguarda la terza domanda sul patto di stabilità, la politica fiscale assume un grande ruolo. In questo caso, in realtà, si tratta di *fiscal policy*, cioè di politica del bilancio pubblico nel suo insieme e non della politica della tassazione. Con riferimento a questo aspetto, ritiene che l'avvento dell'Euro finora non ha agevolato i progressi, ma anzi ha concentrato le menti dei ministri delle finanze o di quelli del tesoro sulla preparazione dell'Euro, rendendoli relativamente poco disponibili nei riguardi della fiscalità. È stato difficile attirare la loro attenzione, negli ultimi due anni, su questi temi. Per fortuna ne hanno parlato ed una notevole pressione nel senso del coordinamento fiscale è stata fatta da alcuni stati membri i quali, successivamente, solo per loro scelta hanno deciso di non entrare nell'Euro, come è accaduto per la Danimarca e la Svezia. Crede, comunque, che sia vero che l'avvento dell'Euro determinerà un'accelerazione in questo senso.

Non crede che la Commissione solleciterà un coordinamento al di là del risparmio e dei capitali anche sulla tassazione del lavoro e dei fattori meno mobili, come sono gli immobili per definizione. Tuttavia la Commissione si propone di creare, attraverso il coordinamento della tassazione sui capitali, gli spazi finanziari affinché gli Stati membri possano essi stessi far diminuire ciò che altrimenti sarebbe velleitario e difficile: si riferisce alla pressione fiscale sul lavoro.

Anche la spesa pubblica è oggetto di molte attenzioni sia in conto «patto di stabilità» sia in conto «euro-undici»: il fatto che qui ci si concentri sulla tassazione non significa che nell'insieme, si debba perdere di vista il tema centralissimo della spesa pubblica.

Accanto alla tassazione del risparmio, si trova sul tavolo anche una proposta di tassazione in materia di prodotti energetici, nella quale si può trovare qualche spazio per una riduzione.

L'accelerazione dell'integrazione dei mercati finanziari – rispondendo all'ultima domanda dell'onorevole Agostini – rappresenta un fattore di spinta in materia di fiscalità. Tornando alla posizione del Regno Unito, si possono percepire certe correlazioni: al momento giusto si constaterà che è difficile che stati come la Germania e la Francia siano pronti a compiere passi veloci (come vorrebbe lo stesso Regno Unito) verso l'integrazione dei mercati finanziari europei, se da parte di questo ultimo non vi fosse una adesione anche al coordinamento della fiscalità.

Rispondendo alle questioni poste dall'onorevole Repetto, a proposito del debito pubblico, le nuove condizioni possono rendere più difficile l'assorbimento a causa della diminuzione dei tassi e il venir meno di certe agevolazioni fiscali. Fortunatamente le nuove condizioni portano con sé, prima di questo e accanto a questo, una minore necessità di assorbimento dal momento che tali nuove condizioni portano con sé una diminuzione del disavanzo pubblico in tutti i paesi.

Per quanto riguarda la domanda posta a proposito delle misure fiscali di accompagnamento alla quotazione delle imprese, di questo tema la Commissione si è occupata in un documento che è stato registrato con favore dai Capi di Governo nel corso del consiglio di Cardiff sul capitale di rischio. Agli stati membri verranno dati suggerimenti in questa materia: sottolinea, con riferimento a recenti misure adottate da alcuni stati membri, l'importanza che eventuali agevolazioni fiscali connesse con la quotazione non abbiano contenuti discriminatori fra mercati finanziari dei diversi stati membri.

Rispondendo alle domande poste dal Presidente Benvenuto, riferisce che le cifre relative al fenomeno richiamato sono effettivamente impressionanti. Negli ultimi quindici anni, nella media dell'Unione europea, l'effettiva pressione fiscale sui capitali è diminuita di dieci punti percentuali, mentre quella sul lavoro è aumentata di sette punti. Secondo una valutazione della Banca Mondiale, questa divaricazione fiscale (si tratta di stime condotte con serietà) contribuirebbe all'attuale tasso della disoccupazione europea per quattro punti percentuali. In altri termini su un totale del 10 per cento, il quattro (cioè più di un terzo) sarebbe dovuto a queste cause. Ecco perchè molte sono le politiche strettamente

necessarie per superare il nodo della disoccupazione: certamente sono importanti la formazione del capitale umano e la flessibilità dei mercati, ma non si può non trattare anche questo tema.

Apprezza che il presidente Benvenuto abbia voluto ricordare che non vi è solo un problema di livello della pressione fiscale, ma anche un problema relativo alla sua struttura.

A proposito dello scambio di corrispondenza con il ministro Visco, al di là dei contenuti, questo appare un buon esempio di interazione tra un Governo nazionale e la Commissione europea. Il Governo nazionale, in questo caso, ha preventivamente avanzato le sue proposte ed enunciato il proprio orientamento, mentre dal canto suo la Commissione europea ha fatto di tutto per rispondere in tempi molto brevi, fornendo la propria opinione in tempo utile per consentire al Governo italiano di adottare proprie iniziative di portata più generale sul terreno della politica economica. Non sempre coi diversi governi si instaura un rapporto così scorrevole e proficuo.

Quali altri modi diversi da quelli che ricadono – purtroppo – nei paletti di cui si parla nella suddetta lettera si possono applicare? Il Presidente Benvenuto ne ha parlato: aumento dell'imposizione fiscale, naturalmente al di là della riduzione della spesa pubblica; aumento dell'imposizione indiretta, aumento o arresto della decrescenza dell'imposizione sui capitali. Non è stata menzionata l'energia. L'Italia sostiene in sede comunitaria sia l'imposta sul risparmio sia quella sull'energia, anche se quest'ultima stabilisce dei minimi che, anche se fossero adottati a livello comunitario, probabilmente non implicherebbero per l'Italia un aumento effettivo, dal momento che tale imposta è già abbastanza elevata.

Ricordando gli strumenti non fiscali, esiste sicuramente il problema di un radicale depotenziamento di certi strumenti. Se essi, ove usati in modo radicale, creano disturbi importanti al buon funzionamento del mercato unico, tutti noi dobbiamo augurarci che non vengano usati ma che vengano depotenziati. Vi sono però strumenti diversi che consentono ugualmente di farsi carico di queste problematiche: le riforme strutturali nei mercati del lavoro, dei prodotti e dei servizi che, con l'acquisizione di una maggiore flessibilità, vanno chiaramente in questa direzione. Esprimendosi non come membro della Commissione, ma a titolo personale, ritiene che l'Italia abbia fatto passi importanti ma che abbia ancora molta strada davanti a sé soprattutto per quanto riguarda il Mezzogiorno. Le infrastrutture, il capitale umano e l'utilizzo dei fondi strutturali ci sono e certamente sono stati oggetto, in epoca recente, di un uso più pronto rispetto al passato. È comunque paradossale che si debba sollecitare la possibilità di aiuti di Stato o di agevolazioni fiscali che, tra l'altro, richiedono un'autorizzazione comunitaria, quando vi sono fondi comunitari che non si riesce ancora pienamente ad utilizzare. Sottolinea quindi con soddisfazione i recenti progressi.

Rispondendo al vicepresidente D'Alì, osserva che in materia fiscale vige la sovranità nazionale con determinate eccezioni e limitazioni. Questi aspetti della riforma fiscale italiana appaiono non incoerenti con quel poco di coordinamento e di armonizzazione fiscale che esiste in Europa. Logicamente, anche dopo ulteriori progressi, vi saranno sempre configu-

razioni delle fiscalità nazionali che andranno ben al di là del piccolo zoccolo comune di coordinamento e di armonizzazione. Si possono anche valutare dal punto di vista dell'analisi economica e della preferenza politica, ma non è più un compito del Commissario europeo per la fiscalità.

Rispondendo al senatore Bonavita, osserva che alcuni mesi fa si è parlato di un'ipotesi di Iva ridotta a proposito dei servizi ad alta intensità di lavoro. Certamente è noto che la politica della Commissione in materia fiscale è orientata verso il problema dell'occupazione; oltre a questa linea generale, è stata sottoposta ai Capi di Governo, in occasione del vertice di Lussemburgo sull'occupazione, un'ipotesi di consentire agli Stati che lo desiderino di ridurre l'aliquota Iva per servizi ad alta intensità di lavoro su base sperimentale. Il progetto non si è ancora infranto, nel senso che non vi è ancora una definitiva reazione da parte del Consiglio Ecofin. La Commissione intende formalizzare una proposta di direttiva in tal senso, consentendo questa opzione solo in caso di segnali positivi. Per ora tali segnali non ci sono stati, anche se un'ipotesi del genere sembrerebbe coerente con il principio della sussidiarietà. Dal momento che questi settori non comportano un rilevante movimento transfrontaliero, parrebbe coerente consentire un comportamento del genere a quegli Stati che lo desiderino. Questo, comunque, richiede l'unanimità, trattandosi di materia fiscale.

Nel concludere il suo intervento il Commissario MONTI ringrazia la Commissione per l'attenzione che è stata rivolta a questi temi non facili. Dichiarò infatti di essere sempre disponibile a trattare queste tematiche nei diversi Parlamenti nazionali ed apprezza il fatto di poterlo à, trattandosi di materia fiscale.

Nel concludere il suo intervento il Commissario MONTI ringrazia la Commissione per l'attenzione che è stata rivolta a questi temi non facili. Dichiarò infatti di essere sempre disponibile a trattare queste tematiche nei diversi Parlamenti nazionali ed apprezza il fatto di poterlo fare nel Parlamento italiano e presso questa Commissione, al Presidente ed ai membri della quale desidera manifestare il suo vivo apprezzamento per il grande lavoro compiuto in materia di riforma fiscale.

Il Presidente Salvatore BIASCO rinnova il suo personale ringraziamento e quello della Commissione al Commissario europeo Monti per aver accolto il suo invito e per il suo prezioso contributo.

Dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,45.